

CMLVI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 11 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDICE

	PAG.
Congedi	39859
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato)	39859
Disegno di legge (Discussione):	
Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina. (2670)	39860
PRESIDENTE	39860
BIANCO	39860
GRIFONE	39860
COLITTO	39866
BERSANI	39871
SCOTTI ALESSANDRO	39878
CARTIA	39880
Proposta di legge (Trasmissione dal Senato)	39859

La seduta comincia alle 11.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Paganelli e Tommasi.

(I congedi sono concessi).

Trasmissione dal Senato di disegni e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza i seguenti provvedimenti:

disegni di legge:

« Modifiche alle norme sulle Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa » (Già approvato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato da quella X Commissione permanente) (2459-B);

« Potenziamento della ferrovia Trento-Malè e completamento delle ferrovie Motta-Schettino-Regalbuto e Alcamo diramazione Trapani » (Approvato da quella VII Commissione permanente) (2825);

« Autorizzazione di spesa per la costruzione dei Palazzi di giustizia di Nuoro e Melfi e per la costruzione di una casa di rieducazione per minorenni in Roma » (Approvato da quella VII Commissione permanente) (2826);

« Provvidenze nel campo degli interventi statali nell'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario » (Approvato da quel Consesso) (2827);

proposta di legge:

Senatore SALOMONE: « Interpretazione dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (Approvata da quel Consesso) (2824).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo alla Commissione che già lo ha avuto in esame, gli altri alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina. (2670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Bianco. Ne ha facoltà.

BIANCO. Mi riservo di prendere la parola in sede di esame degli articoli, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. È iscritto a parlare l'onorevole Grifone. Ne ha facoltà.

GRIFONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo anzitutto, in via preliminare giustificare perché la nostra parte ha chiesto che questo disegno di legge, che era stato deferito alla Commissione agricoltura in sede legislativa, venisse invece rimesso all'Assemblea: La risposta l'ha già data lo stesso ministro dell'agricoltura onorevole Fanfani l'altro giorno quando, parlando a chiusura del bilancio dell'agricoltura, ebbe ad affermare che il disegno di legge relativo alla piccola proprietà contadina è parte integrante del programma di riforma agraria del Governo, di cui costituisce uno dei pilastri. Basterebbe, dunque, questa presa di posizione per giustificare la nostra richiesta di rimessione all'Assemblea. A dir la verità, la stessa cosa non aveva affermato il Governo in Commissione, quando tentò di far passare il presente progetto per una insignificante leggina di proroga (il 10 marzo 1952 erano infatti venute a scadere le provvidenze in materia); senonché un esame anche superficiale del testo di legge dimostrò invece che il provvedimento governativo presentava questa volta non solo e non tanto la proroga delle precedenti disposizioni, quanto alcune disposizioni nuove di grande portata e rivelatrici, come dimostreremo, delle intenzioni del Governo stesso in fatto di riforma fondiaria.

Parleremo ora sia della mera proroga sia della parte innovativa. Per quanto riguarda la proroga delle disposizioni contenute nella legge 24 febbraio 1948 e nel successivo provvedimento legislativo del 22 marzo 1950 (che

proroga di altri due anni le provvidenze in materia), noi abbiamo ragione in questa sede di ribadire le riserve che affacciammo sin dal primo momento, da quando cioè, il Governo presentò la legge 24 febbraio 1948, legge veramente fondamentale, rivolta a modificare la struttura sociale delle nostre campagne. Sin da allora noi dicemmo ben chiaro che non ritenevamo che una legge così fatta potesse veramente incidere sulla struttura sociale delle nostre campagne, in quanto pensavamo e pensiamo che una legge come quella che oggi si discute non giovi alla diffusione della piccola proprietà in un modo ragionevole ed equo, ma provochi delle conseguenze non tutte e non sempre favorevoli a quei diseredati cui la riforma fondiaria deve indirizzarsi.

Noi siamo favorevoli a tutto quanto possa effettivamente provocare la diffusione della piccola proprietà contadina e, anzi, riteniamo che il consolidarsi della piccola proprietà contadina debba essere proprio il fine precipuo d'ogni riforma agraria; e questa nostra posizione è dimostrata da tutto ciò che noi abbiamo proposto in questo Parlamento per favorire la piccola proprietà, come quando, in materia di contratti agrari, affermammo che il mezzadro dovrebbe avere diritto di trasformarsi in affittuario, che l'affittuario, quando compia sul fondo notevoli opere di miglioria, dovrebbe avere il diritto di trasformarsi in enfiteuta e l'enfiteuta in proprietario, e che l'affrancazione dall'enfiteusi dovrebbe essere in ogni caso agevolata.

Mi pare che la posizione nostra di agevolare e di incrementare la piccola proprietà sia, più che da semplici affermazioni di principio, comprovata da nostre concrete proposte. Potrei ricordare tutte le proposte riguardanti la politica industriale che continuamente riaffacciamo: cioè, per esempio, la proposta di nazionalizzazione delle industrie chimiche, rivolta a favorire le piccole aziende agricole, e la proposta di esonerare da ogni imposta la piccola proprietà fondiaria al di sotto di 5 mila lire di reddito imponibile. Mi pare dunque che esista una infinità di atti parlamentari i quali dimostrano quanto ci stia a cuore la sorte della piccola proprietà e il problema che questa piccola proprietà si diffonda, si consolidi e si estenda. Perciò, quando muoviamo critiche a questo disegno di legge, esse non possono essere imputate, come troppo spesso si fa e si dice, a un nostro malvolere o a spirito di opposizione preconcepita. Se criticiamo questa legge e ribadiamo le precedenti critiche è perché riteniamo che questo disegno di legge non sia il più idoneo, anche

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

nella parte di mera proroga, a incrementare la piccola proprietà coltivatrice.

Infatti, il disegno di legge tende a incrementare la formazione della piccola proprietà attraverso il meccanismo delle vendite e non delle assegnazioni. Voi obiettate che il sistema delle vendite volontarie da parte dei proprietari ai contadini è un metodo che va considerato integrativo e concorrente a quello della riforma fondiaria; cioè controbattete la nostra affermazione secondo la quale, in tal modo, si viene ad eludere la riforma fondiaria. Invece noi vogliamo la riforma fondiaria e, contemporaneamente, l'assegnazione delle terre; vogliamo che si sviluppino e si incrementino il processo volontario delle vendite dai proprietari ai contadini. Ma, anche sotto questo profilo, è innegabile che, attraverso la vendita delle terre, non possono essere certamente avvantaggiati gli strati più diseredati e più poveri della massa dei contadini, mentre questo dovrebbe essere lo scopo principale della riforma fondiaria e di tutte le riforme sociali. Infatti, per accendere un mutuo al fine di acquistare la terra, bisogna avere un minimo di garanzie da prestare; e, per quanto il fondo stesso possa costituire una garanzia parziale, occorre tuttavia una somma integrativa per accendere il mutuo. In ogni caso, insomma, occorre aver una disponibilità di fondi e, di conseguenza, la parte più povera dei contadini rimane esclusa dal giuoco delle vendite libere.

Questa la ragione essenziale delle nostre riserve. D'altra parte siamo convinti che, ogni qual volta lo Stato stabilisce una sovvenzione, sia sotto forma di contributo nel pagamento degli interessi del mutuo acceso per comprare la terra sia sotto forma di capitale anticipato direttamente per comprare la terra in ogni caso, questo concorso dello Stato sarà — in linea di massima, come tendenza generale — a profitto dei proprietari, i quali, sapendo in anticipo, all'atto della vendita, che esistono queste provvidenze governative, hanno e avranno sempre cura di maggiorare il prezzo richiesto dal contadino, per incamerare attraverso la vendita tutte le provvidenze e le somme che lo Stato prevede a favore dei contadini.

Nè vale l'obiezione mossaci anche dal Presidente del Consiglio nel 1948, che attraverso il meccanismo di questa legge si determinerebbe (e si determinerà, si disse) una tale offerta di terra da causare un abbassamento del prezzo della stessa. I proprietari, sotto lo stimolo della opportunità di vendere per essere esonerati dalla riforma fondiaria, determinerebbero — si disse allora —

una tale offerta di terra da incidere sul prezzo della stessa a vantaggio, quindi, dei contadini.

Noi abbiamo visto che questo non è avvenuto e non può avvenire perché in Italia esiste una situazione particolare diversa da tutti gli altri paesi; esiste un monopolio fondiario molto rigoroso e molto stretto; esiste una sproporzione enorme fra la massa relativamente ristretta e poco numerosa dei proprietari decisi a vendere le terre e la massa enorme dei milioni di senza terra, di coloro che hanno poca terra, i quali aspirano ad acquistarne. Da questa sproporzione permanente e costante fra la domanda di terra e l'offerta della terra deriva quella situazione caratteristica del mercato delle terre in Italia che fa sì che il prezzo della terra sia più elevato che in qualsiasi altro paese di Europa. Perciò la previsione secondo cui attraverso questo incitamento alle vendite si sarebbe determinato e determinerebbe una diminuzione del prezzo della terra in effetti non si è verificata e non si verifica.

Il ministro ci ha detto che attraverso le agevolazioni fatte ai contadini ben 143 mila contadini in questi anni hanno acquistato terra per 300 mila ettari e più. L'onorevole ministro avrebbe dovuto dirci — e farebbe bene a dircelo in questa sede — a quale prezzo questi 143 mila contadini hanno acquistato questa terra. Noi sappiamo che proprio per effetto di questa ressa di acquisti in talune regioni d'Italia il prezzo della terra è aumentato; particolarmente in Toscana e in Emilia. L'afflusso di compratori, generalmente meridionali, che si sono riversati in alcune province della valle padana, a Modena, a Reggio Emilia e nelle province toscane, ha determinato un aumento del prezzo della terra, per cui gli sperati vantaggi non vi sono stati e, se qualche volta un vantaggio vi è stato, è sicuro il Governo, è sicuro il ministro che questo vantaggio sia andato ad autentici contadini? A noi risulta in modo indubbio che numerosissimi fra i 143 mila acquirenti di terra (se sono tanti, perché l'Istituto centrale di statistica dà una cifra più modesta) non sono effettivamente contadini operanti. Non sa l'onorevole ministro quanti pseudo-contadini della Sicilia, come prestanomi dei grandi proprietari e baroni siciliani, si sono recati in Toscana per comprare i poderi allo scopo di evadere alle temute leggi di riforma fondiaria che in Sicilia, a un certo momento, sembravano di immediata attuazione? I «massari» della Sicilia furono mandati in Toscana per comprare sotto falso nome

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

terre per i baroni siciliani! Quindi bisogna tener conto che fra questi 143 mila contadini non pochi dovranno essere coloro che hanno comprato fittiziamente, presentandosi nella loro veste di contadini ma nell'interesse di forze estranee alla classe contadina. D'altra parte, quando il Governo esalta la virtù di questa legge non tiene conto di una esperienza ben più vasta ed ampia che fu compiuta nell'altro dopoguerra, perché se in questo dopoguerra sono stati comprati 300 mila ettari di terra a condizioni piuttosto pesanti, nell'altro dopoguerra vi fu l'acquisto di 1 milione di ettari di terra. L'inchiesta Lorenzoni dimostrò infatti, attraverso la nota monografia, che ben 1 milione e più di ettari di terra furono comprati in Italia fra il 1917-18 e il 1924-25.

E allora bisogna ch'io ricordi in questa sede la sorte molto triste di questi piccoli proprietari formati nel dopoguerra. Accanto agli esempi meravigliosi, anche abbastanza numerosi, di contadini che hanno saputo resistere all'ondata di crisi e alla svalutazione monetaria, la prima crisi del 1931 e la seconda del 1934, vi è però una falange di contadini che hanno dovuto soccombere nell'impari lotta. Non molto diversa noi crediamo possa essere nell'immediato futuro la sorte di questa nuova classe di proprietari che si va formando in questa maniera non del tutto normale. E questo è evidente, perché nell'attuale situazione generale il contadino che compra la terra fa quasi sempre un debito, e naturalmente grava fin dall'inizio l'esercizio della sua azienda di questo peso che difficilmente riuscirà a togliersi di dosso e che costituirà in settore permanente di crisi per la sua piccola azienda. E alla prima ondata di crisi che si abbatte sull'economia agraria della nazione, è sempre una massa copiosa di questi piccoli produttori che viene a soccombere.

Ecco perché noi non crediamo alle virtù miracolistiche di questi provvedimenti. Abbiamo dimostrato — mi sembra — che queste provvidenze non solo non sono sufficienti, ma soprattutto giocano a favore dei proprietari che vendono, anziché dei contadini che acquistano. Inoltre vi è la triste genia dei mediatori, di cui si parlò, veramente ancora più che in questo dopoguerra, nell'altro dopoguerra. Questa volta si dice: la genia dei mediatori è stata messa a tacere o, comunque, in parte è stata ostacolata nella sua azione dall'esistenza della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

Questa cassa ha cominciato a funzionare solo di recente e, come l'onorevole sottosegretario ci disse, ha potuto svolgere una modesta attività, se è vero che ha potuto disporre di poco più di 2 miliardi e con questa somma ha acquistato poco più di 10 mila ettari. Dal che si desume, fra l'altro, che la stessa Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, che agisce in condizioni di relativo privilegio, ha pagato le terre 200 mila lire l'ettaro. Devo far rilevare che soltanto un trentesimo delle terre acquistate dai contadini, o da sedicenti tali, è stata acquistata attraverso la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Tutto il resto delle terre è stato acquistato attraverso la libera contrattazione, in quelle condizioni di monopolio e di sopraffazione, che indipendentemente dalla volontà e dalla buona disposizione dei contraenti esiste in Italia in ragione della situazione strutturale dell'agricoltura italiana, della situazione di monopolio che abbiamo tante volte denunciato.

A proposito della cassa, non possiamo non ricordare, sia pur brevemente (pur avendo già ricordato recentemente in altre occasioni), che della cassa non dobbiamo soltanto denunciare l'inadeguatezza della funzione, ma anche e soprattutto la faziosità dimostrata nella sua attività. Mi riferisco all'episodio clamoroso denunciato dall'onorevole Marabini a proposito delle terre di Medicina. L'onorevole ministro ha dedicato una parte notevole della sua risposta per controbattere la denuncia dell'onorevole Marabini, ma la nostra impressione spassionata è che il ministro non vi sia riuscito. L'unico pezzo forte della replica dell'onorevole Fanfani è stato la famosa lettera delle « Acli » che parlavano a nome di 100 contadini, contro i 4 mila rappresentati da tutte le tendenze, compresi i democristiani, della cooperativa dei lavoratori di Medicina. Tutta la replica si è basata su questa lettera che le « Acli » avrebbero inviato con data anteriore. Ma anche questo dato di fatto è contestato dall'onorevole Marabini. Comunque, credo che non vi sia bisogno di eccessiva malizia per pensare che è sempre possibile retrodatare qualsiasi documento. Io non faccio questione di date, faccio una questione sostanziale. A Medicina esisteva una cooperativa di 4 mila lavoratori, di cui facevano parte lavoratori comunisti, socialisti, socialdemocratici in buon numero e democristiani. E voi, attraverso la cassa, avete preferito favorire una piccola consorteria costituita

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

da non più di 200 persone, capeggiata da elementi non contadini, proprietari già di altri fondi. Questo è il fatto. L'episodio di Medicina è esemplare. Ma noi potremmo citare il tentativo (non riuscito) che fu fatto quando compraste la tenuta dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. Anche quell'affare non fu ben chiaro; dopo quel che si è saputo di questo istituto, possiamo pensare che avete voluto favorire in qualche modo l'istituto togliendolo da qualche pasticcio in cui si trovava momentaneamente. Comunque, avete comprato un terreno dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in quel di Genzano a Lanuvio, anche qui nel tentativo di favorire i bianchi contro i rossi e per mettere zizzania in una zona di cui particolarmente deplorate la tendenza univoca verso le sinistre. Eppure, ivi non riusciste unicamente perché la forza della nostra organizzazione fu tale che insieme con la comprensione dell'onorevole ministro Segni impedì il fatto.

Però la tendenza è quella che voi avete dimostrato nel caso citato anche dall'onorevole Olindo Cremaschi delle terre del conte di Carrobbio, che i contadini di Camposanto di Modena dovevano comprare.

Noi conosciamo tutta la storia delle terre del conte di Carrobbio. L'organizzazione unitaria dei lavoratori doveva comprare il famoso bosco. È intervenuto il senatore Medici e ha fatto in modo che la tenuta del conte di Carrobbio venisse venduta ad una ristretta cooperativa che adesso, naturalmente, sfrutta come avventizi e salariati gli operai di Camposanto. Quindi, anziché creare la piccola proprietà con la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, creiamo delle aziende di tipo capitalistico.

COPPI ALESSANDRO. Creiamo delle piccole proprietà contadine: braccianti che diventano proprietari.

FERRARESE. Diteci come va la piccola proprietà in Russia, in Romania, in Cecoslovacchia; diteci come sono trattati i contadini al di là della cortina.

MICELI. Quando sarà all'ordine del giorno, discuteremo la proprietà contadina della Russia; adesso parliamo dell'Italia.

BABBI. Raccontateci la storia della tenuta Torre in provincia di Forlì! Quella storia sì che vi fa onore! (*Proteste all'estrema sinistra*).

GRIFONE. Ce la racconti lei.

Ad ogni modo da episodi come quello di Medicina, come il tentativo compiuto a Lanuvio di Genzano, come quello del bosco di

Saliceto ed anche come quello attuale di Volterra (dove le cose non sono del tutto chiare), mi sembra che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina persegua uno scopo non del tutto chiaro e certamente non indicato nello statuto. Lo scopo è quello che abbiamo denunciato anche in sede di bilancio, e cioè in sostanza di fare opera di divisione, di corruzione per contrapporre gli uni agli altri in modo da poter ristabilire un certo dominio o comunque ottenere la possibilità di influenza in strati e zone preclusi alla vostra influenza.

Dopo quanto ho detto circa le conseguenze economiche e finanziarie dei provvedimenti previsti in questa legge e dalle osservazioni e dati di fatto che ho citato, mi pare che siano legittime le nostre riserve. Però, trattandosi di materia che già abbiamo discusso, e contenuta in leggi in vigore non credo sia necessario insistere oltre.

Piuttosto è importante rilevare alcuni particolari di questo disegno di legge. Mi riferisco innanzi tutto al modo di finanziamento quale è indicato nel progetto di legge; argomento secondario, se volete, ma comunque tipico. Intendo riferirmi al miliardo e 700 milioni che voi intendete stanziare per andare incontro alla piccola proprietà; somma che voi intendete, in base all'articolo 5, prelevare dal fondo E. R. P. per l'agricoltura, cioè dall'unico capitolo che esisteva a favore delle cooperative dell'Italia meridionale e che con molta fatica era stato introdotto nel piano E. R. P. suddetto. Quindi voi, volendo compiere un atto di giustizia, in pratica ponete in essere una grave ingiustizia proprio nei confronti del settore più debole dell'Italia meridionale, cioè delle cooperative contadine. Davvero non vi è ragione perché voi dobbiate attingere a quel capitolo, e noi pertanto denunciando questa sottrazione di mezzi finanziari operata a danno del Mezzogiorno e della parte più povera e bisognosa del Mezzogiorno stesso.

La cosa più grave, però, su cui intendiamo richiamare l'attenzione della Camera e del paese è l'articolo 9 (articolo 6 del testo governativo) con il quale si dispone che «nella eventualità di disposizioni limitatrici della piccola proprietà fondiaria appartenente ai privati, che potranno essere disposte dalla legge generale di riforma fondiaria, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che saranno venduti alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nel triennio previsto dall'articolo 1 della presente legge».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

Con questo articolo praticamente si fa rivivere una modificazione all'articolo 11 della legge primitiva, che suscitò molte dimostranze anche da parte nostra e che fu ritenuto incostituzionale, perché con esso, prima ancora che si emanasse una legge di riforma fondiaria, si stabilivano degli oneri in favore dei proprietari terrieri. Con questa disposizione voi stabilite che non solo non sarà tenuto conto del terreno venduto alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ma i proprietari saranno esonerati anche per una quota uguale a quella venduta: cioè, in altre parole, voi esonerate in anticipo la classe dei proprietari prima ancora che esista una legge di riforma fondiaria. In sede di approvazione del suddetto articolo 11 noi vi esortammo ad attendere la riforma prima di stabilire delle eventuali eccezioni, ma voi non voleste ascoltarci e portaste fino in fondo la vostra opera. L'articolo 11 però non fu successivamente ratificato e restò in vigore soltanto un anno; tuttavia esso favorì qualcuno. Oggi, però, voi volete farlo rivivere, avendo nel frattempo acquisito l'impudenza che non aveste quando si trattava di ratificare quell'articolo. Facendo questo, venite chiaramente a dimostrare la vostra volontà in fatto di riforma fondiaria: con questo articolo 9, infatti, voi tendete a eludere la riforma fondiaria e la sua estensione a tutto il territorio nazionale, prima ancora che essa sia legislativamente decisa. Del resto, che questa sia la vostra precisa intenzione lo ha confermato l'altro giorno anche il ministro dell'agricoltura quando, parlando dei propositi del Governo in materia di riforma, disse che solo i superficiali possono credere che la riforma stessa, voluta dai democristiani si concluda con la legge per la Sila e la legge « stralcio ». V'è ben altro, disse l'onorevole Fanfani, e noi stemmo col fiato sospeso per sentire se veramente si voleva fare qualcosa sul serio. Ma queste altre sbalorditive novità sono costituite dalla legge sull'agro romano (che vedremo cosa partorirà) e poi dalla legge sulla piccola proprietà.

Quindi nelle vostre dichiarazioni avete detto che non è vostra intenzione fare la riforma fondiaria su tutto il territorio nazionale, e, se non bastessero le vostre dichiarazioni, vi è questo articolo 9 a dimostrarlo in modo assoluto. Voi volete, in sostanza, sostituire in tutto il territorio che non è compreso nella legge siciliana al sistema dell'espropriazione al di sopra di un certo limite, dell'assegnazione delle terre ai contadini, il sistema delle libere vendite. Questo è il punto essenziale, confermato anche dall'onorevole mini-

stro quando ha detto che la vera riforma fondiaria è anche quella contenuta in questo disegno di legge. È questa una cosa molto grave, ed è proprio questo motivo essenziale che ci ha indotto a insistere perché questo disegno di legge, si discutesse in aula. Perché, se si trattava solo della proroga dei precedenti provvedimenti, le nostre critiche erano note, ma questo è veramente il fatto grave che noi dobbiamo denunciare, e tutta la Camera deve sapere che cosa vota con questo disegno di legge anche se esso viene presentato di strarso alla fine di un intenso periodo di lavori. La Camera deve sapere che si tratta di una norma che vuole eludere per più di due terzi del territorio nazionale l'imperativo, che promana dalla Costituzione, di fare la riforma fondiaria. (*Commenti al centro e a destra*). Chi contrasta quanto ho detto dovrebbe dimostrarmi quando e dove l'onorevole Fanfani ha detto che è sua intenzione fare la riforma fondiaria fuori dai territori di stralcio e dai territori della Sila. L'intenzione del Governo è di non fare questa riforma fondiaria, è di sostituire al sistema più o meno drastico dello scorporo il sistema più dolce, più pacifico e più simpatico di queste vendite, lasciate alla benevolenza del patriziato. La nazione deve sapere questo.

Del resto, questo è un piano da più tempo delineato e che noi da più tempo abbiamo denunciato. Ed anche se ciò vi stanca, io devo ribadire che il piano vostro, quello che vi sta a cuore, è di salvare il grosso della proprietà terriera italiana, cioè quella possidenza vera e propria che sta in Toscana, che sta nel patriziato lombardo e veneto, che sta nella agraria emiliana, che sta nell'aristocrazia dei territori dell'ex Stato pontificio.

E, notate bene: tutti questi territori dello Stato italiano, ove ha sede la grande proprietà terriera, sono tutti territori esclusi. Voi avete fatto un'operazione politica che consiste in questo: mettere alle strette i contadini. Qualche cosa avete fatto. Siete andati sull'alto piano della Sila a promettere qualche cosa. E qualche cosa indubbiamente si va facendo, ma certo con l'intenzione precisa del Governo di salvare tutto il resto. Ed ecco perché gli agrari italiani vi battono le mani, anche se sogghignano. È chiaro che non saranno mai contenti, e fino all'ultimo cercheranno di impedirvi qualche pazzia suggerita da qualche sovversivo. È chiaro, ma l'intenzione vostra è quella di salvare il patriziato italiano, che non è stato toccato minimamente e non sarà toccato se continuerete su questa strada.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

Questo articolo 9 si rivolge dunque a questi patrizi e dice: siate furbi, vendete una parte dei vostri feudi: farete un ottimo affare e contribuirete con la vostra vendita a creare una certa élite di contadini veri, i quali potranno utilmente servire da elemento d'urto, comunque da elemento di neutralizzazione nei confronti delle categorie più povere della campagna.

Questo è un progetto veramente molto antico, ed io ricordo che lo zarismo pensò nel 1906 una riforma basata sullo stesso principio: creiamo un certo numero di contadini agiati, e di questi serviamoci non solo per sostenere il vacillante trono degli zar, ma per costituire una forza di urto nell'eventualità di altre rivoluzioni. Cosa che effettivamente fu tentata, ma infelicemente, per nostra fortuna. Infatti, su questa classe la controrivoluzione si appoggiò, ma fortunatamente fu stroncata, per fortuna di tutto il mondo oppresso.

BABBI. Nel 1929 Stalin ha consacrato ancor meglio i diritti dei contadini.

GRIFONE. Lasciamo stare queste rievocazioni di carattere storico. Qui vi è un fatto ben preciso: volete indurre i proprietari a vendere, per evitare di essere costretti a fare qualche altro passo verso la riforma fondiaria. Quindi, lo spirito che vi ispira è uno spirito prettamente — non voglio dire reazionario, perché vi sentireste offesi — conservatore, il più conseguentemente conservatore.

È inutile, onorevole Gui, ch'ella ci risponda, come già fece in Commissione, che queste terre potranno essere esonerate dallo scorporo soltanto se vendute alla cassa. Ella ci ha ricordato che la cassa, coi suoi pochi mezzi, poche terre potrà comprare. Ha tre miliardi; due ne ha già spesi. Con quell'altro miliardo potrà comprare 10-20 mila ettari: come farà la cassa a comprare tutte le terre di Ricasoli e degli altri patrizi? Perciò — ella ci ha detto — non preoccupatevi. Si tratta di una risposta che può essere considerata, ma il fatto è che quando avete affermato il principio — e a noi interessa il principio — che chi vende le terre è esonerato dall'espropriazione e dalla riforma fondiaria, è chiaro che sarà sempre facile trovare i miliardi sufficienti per comprare le terre, o dotando la cassa di maggiori mezzi, emettendo titoli garantiti dalle terre e quindi mobilizzando il valore fondiario; oppure è chiaro che sarà sempre possibile introdurre un'innovazione e stabilire il principio che chi vende le terre è esonerato dall'esproprio, e che questo principio vale per tutti.

Una volta affermato il principio che chi vende le terre alla cassa sarà esonerato dall'esproprio, vi sarà una ressa di coloro che vendono e questo fatto provocherà una pressione tale da giustificare un vostro nuovo provvedimento che dica che tutti coloro che venderanno saranno esonerati dall'esproprio. Quindi, il principio esiste anche se in questo articolo è presentato sotto certi limiti.

Per questo noi siamo decisamente contrari al provvedimento: noi siamo per la riforma fondiaria, perché crediamo che, oltre tutto, la democrazia e la Repubblica, in Italia, non possano essere veramente e solidamente rafforzate fino a quando non si abatterà il dominio politico e sociale del grande patriziato fondiario. È per questa ragione che insistiamo tanto, e con tanto calore ed insistenza, nel combattere queste vostre proposte.

Vi è poi un'altra disposizione la quale non figurava nel testo approvato dal Consiglio dei ministri, e che fu poi presentata in Commissione dall'onorevole Germani, evidentemente interpretando un pensiero del Governo. Parlo della norma contenuta nell'articolo 10, nella quale si stabilisce il principio che i proprietari dell'agro romano, definiti dalla legge del 1905, che risultano inadempienti agli obblighi della bonifica previsti da quella legge, saranno espropriati.

Ora, dopo l'intervento dell'onorevole Fanfani dell'altro giorno, sappiamo bene di che si tratta. Questo è un articolo che, a leggerlo, sembra vi sia quasi una rivoluzione sociale. Il problema, invece, è assai più modesto. Ha detto l'onorevole Fanfani di aver fatto eseguire un'accurata indagine su tutti i grandi proprietari, e ha trovato che i patrizi (Aldobrandini, Odescalchi, Barberini, Colonna) son quasi tutti a posto.

FERRARIO. Anche Torlonia?

GRIFONE. Anche Torlonia. Ascoltate meglio le parole del vostro ministro. Il ministro ha detto che, tutto sommato, troviamo non più di 5 mila ettari. Voi capite: 5 mila ettari in tutto l'agro romano. Con questa legge non si riuscirà ad espropriare quella famosa Cesarini-Sforza in Torlonia, che abbiamo più volte denunciata, la famosa patrizia che, possedendo 15 mila ettari verso Anzio, trovò modo, attraverso l'opera di valenti avvocati fascisti, di suddividere tutte le sue proprietà fra i suoi fattori e parenti, prossimi e lontani; 5 mila ettari in tutto è riuscito a reperire l'onorevole Fanfani.

Quanti miliardi lo Stato italiano ha speso nell'agro romano? Nessuna zona ha avuto

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

tanti miliardi, quanti l'agro romano nel tempo fascista. È evidente che questi patrizi si ritengano a posto: l'ex governatore di Roma Boncompagni, l'ex preside della provincia di Roma, principe Colonna, i Borghese, è tutta gente che ha trovato modo di mettersi a posto, di costruire vaccherie e silos. A cose fatte si vede che gli obblighi di bonificazione sono stati compiuti. E perciò questo patriziato ha diritto di essere esonerato; ed accanto al vecchio, anche il nuovo patriziato capitalista, venuto dalla Lombardia a Torre in Pietra a fare opera di progresso sociale, è esonerato dalla riforma fondiaria; ed anche i patrizi della piana reatina, che non avete voluto toccare, perché capeggiati dal fascista Orsolini-Cencelli, che ha rialzato la testa.

Quindi, non due leggi, dice l'onorevole Fanfani, ma tre-quattro leggi; e rispolvera la vecchia legge per l'agro romano, per trovare, dopo tanta fatica, 5 mila ettari di terra.

È evidente che noi non possiamo non essere favorevoli a questo articolo 10. Noi siamo contenti di vedere in questo articolo 10 commemorato l'agro romano, perché sappiamo quanti sacrifici i contadini dell'agro romano hanno compiuto nel corso di un secolo, per rivendicare il diritto alla terra. Non v'è zona in Italia, dove si sia tanto combattuto per il diritto alla terra. Alberto Caracciolo in una pregevole monografia storica descrive l'efficace lotta sostenuta dai contadini dell'agro romano, che per un intero secolo hanno combattuto in mezzo alle paludi per acquistare il diritto alla terra. Noi dobbiamo vedere in questo articolo 10 un successo della grande lotta dei contadini italiani; ma non possiamo non segnalare che, in sostanza, con questa promessa si vuole, in parte, deludere l'attesa; perché invece mette a posto tutti gli alti patrizi, che dovrebbero conservare il possesso della terra.

A proposito di questo articolo 10, devo fare poi alcune osservazioni fondamentali.

Non comprendiamo perché questo diritto di esproprio della terra di quei proprietari che non adempiono agli obblighi della bonifica debba essere limitato all'agro romano e lasciato in facoltà del ministro. Se si ritiene giusto che i proprietari di terre che non hanno bonificato debbano essere finalmente espropriati, a termini delle vecchie e delle nuove leggi, non si comprende perché non debbano essere espropriati tutti gli altri proprietari di terre, che non hanno compiuto la bonifica, anche se non si trovino nell'agro romano. Esistono le leggi, non applicate, da quella del 1933 a quella del 1947 (che, quando la

pubblicaste, celebraste come legge innovatrice).

Noi chiediamo dunque perché questo principio, che avete introdotto più o meno volontariamente per l'agro romano, non avete ritenuto utile estenderlo a tutti i proprietari, che non adempiano la bonifica. A tal fine proporremo un emendamento, che sarà convenientemente illustrato. Inoltre chiediamo perché questo diritto di esproprio deve essere lasciato alla facoltà del ministro, di modo che poi sia sempre possibile che un alto patrizio, più vicino al cuore di qualcuno, possa essere esonerato. Se v'è inadempimento agli obblighi di bonifica, automatico e obbligatorio deve essere l'esproprio; altrimenti hanno veramente ragione i patrizi stessi di cominciare ad accusarvi di essere ingiusti perché usate due misure diverse.

Credo, attraverso questa mia esposizione, di aver sufficientemente chiarito le ragioni che confermano in noi le riserve fondamentali sulla politica espressa da questo disegno di legge. Ho illustrato le ragioni per cui siamo decisamente contrari all'articolo 9; comunque, il giudizio definitivo che noi esprimeremo sul provvedimento dipenderà dalla misura in cui accetterete taluni nostri emendamenti di carattere essenziale. Non ci illudiamo che accetterete tutti gli emendamenti da noi presentati, ma dalla misura in cui ci dimostrerete di venire incontro a talune di queste proposte (soprattutto a quella soppressiva dell'articolo 9) dipenderà il nostro giudizio definitivo su questa legge. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Colitto. Ne ha facoltà.

COLITTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vuole essere questo mio intervento niente più che una dichiarazione di voto ed una brevissima illustrazione di alcuni emendamenti, più formali che sostanziali, da me presentati. Interpretando il pensiero dei ceti agricoli della mia terra (cioè del Molise), nell'interesse dei quali anche furono emanati il decreto-legge 5 marzo 1948, n. 1242, e la legge 23 aprile 1949, n. 165, desidero dire al ministro dell'agricoltura che essi gli sono veramente grati per aver presentato al Parlamento il disegno di legge, di cui ci stiamo occupando.

I risultati conseguiti a seguito e per effetto dell'applicazione del decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114, con cui furono disposte provvidenze e concessi benefici di ordine finanziario e fiscale per la formazione di nuove piccole proprietà contadine, sono stati

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

cospicui anche nel Molise, le cui terre dalla infinita bellezza l'onorevole ministro ben conosce. La legge ha trovato nell'ambiente molisano condizioni abbastanza favorevoli per la sua applicazione, essendo in tale regione molto numerosi gli agricoltori provvisti di notevole preparazione tecnica, non disgiunta da forte attaccamento al lavoro, nonché di discrete riserve economiche, realizzate attraverso lunghi anni di attività e vivo senso del risparmio.

Ma il fervore delle iniziative — una volta diffusasi fra le masse rurali la conoscenza della norma — andava molto sviluppandosi, quand'ecco, il 20 marzo 1952, la norma cessa di aver vigore. Opportuna, quindi, giunge la proroga, anche da me modestamente sollecitata con qualche interrogazione, del decreto legislativo n. 114 del 1948, ratificato con modificazioni con legge 22 marzo 1950, n. 144.

Non poteva, per verità, la efficacia della norma non essere prorogata. Riguardando il provvedimento esclusivamente coloro che dedicano la loro attività alla lavorazione della terra, è avvenuto, soprattutto dalle nostre parti, che molti contadini ne sono venuti a conoscenza solo dopo alcuni mesi dalla entrata in vigore. Gli aspiranti all'acquisto, d'altra parte, essendo sforniti di mezzi, si sono trovati nella necessità di ricorrere al credito agrario, contraendo mutui ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1770, ed è noto che per ottenere un mutuo le procedure non sono le più brevi. Si aggiunga che i requisiti soggettivi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del più volte ricordato decreto legislativo dovevano essere attestati come sussistenti dall'ispettorato agrario competente per territorio, il che richiedeva altro tempo. Vi è ancora da rilevare che la vendita e la concessione in enfiteusi di fondi rustici di natura patrimoniale delle province e dei comuni dovevano essere preceduti da deliberazioni degli organi competenti.

È, intanto, anche da noi venuta a maturarsi una nuova situazione: i proprietari terrieri vanno orientandosi verso la quotizzazione delle loro terre. Per la difficoltà di trovare acquirenti di grandi appezzamenti essi non possono ritenere conveniente l'investimento di capitali in terreni destinati al frazionamento, e allora devono fare affidamento sullo sviluppo cooperativistico, che sempre più facilita la formazione della piccola proprietà. Ecco un'altra ragione, che imponeva la proroga. Questa proroga ora giunge attraverso il disegno di legge in esame. La efficacia della norma è

prorogata e lo è a partire proprio dal 20 marzo 1952, per modo che gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi, nonché gli affitti a compartecipazione e a miglioria con parziale cessione della proprietà del fondo migliorato all'affittuario, che siano stati stipulati *medio tempore* tra il 20 marzo 1952 e il giorno in cui la nuova legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*, saranno sottoposti, su istanza degli interessati, da parte dei competenti uffici finanziari a revisione. Sarà riveduta, cioè, la tassazione già fatta e saranno effettuati gli eventuali rimborsi.

Ho parlato di atti di compravendita e di atti di concessione in enfiteusi ed ancora degli altri contratti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 114 del febbraio 1948, perché mi sembra che debba anche in relazione a questi essere la norma applicata. L'articolo 2, perciò, nel testo della Commissione, va, a mio avviso, corretto nel senso che agli atti di compravendita ivi ricordati vanno aggiunti le concessioni in enfiteusi e gli altri contratti, di cui ho parlato e di cui, invece, nell'articolo 2 non si fa cenno.

Altro mio rilievo riguarda il primo capoverso dell'articolo 2 (testo della Commissione) che è così redatto: « L'istanza deve essere corredata della prova e delle dichiarazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, riferite alla data di stipulazione dell'atto ». Orbene, non si comprende a che cosa la Commissione si sia voluta riferire con il sostantivo « prova », quando è certo che il penultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 114 del febbraio 1948 richiede, perché si consideri provata l'esistenza delle condizioni di cui all'alinea a) dello stesso articolo, una attestazione dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio e perché si consideri provata la sussistenza dei requisiti di cui agli alinea b) e d) l'esplicita contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente od enfiteuta. Attestazioni, quindi, e dichiarazioni. Pare a me, quindi, opportuno sostituire alla parola « prova » la parola « attestazione ». Si resta così più aderenti alla parola della legge e si evitano false interpretazioni. Va da sé che la dichiarazione dell'acquirente o enfiteuta non potrà più avere il requisito della contestualità, di cui è parola nel decreto legislativo ricordato, tanto più che col disegno di legge in esame si pongono a fianco allè dichiarazioni « contestuali » le dichiarazioni « separate ».

Dopo l'articolo 2 penso sia da inserire un articolo che contempra gli atti registrati prima dell'entrata in vigore della legge, e nei con-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

fronti dei quali non siano stati applicati i benefici dalla stessa concessi, o revocati se concessi, per ragioni non di sostanza, ma puramente di forma. Il legislatore, guidato da criteri politici e sociali di notevole importanza, ha ritenuto di dover concedere ai lavoratori della terra, desiderosi di costituirsi una piccola proprietà, determinati benefici. Ma ecco l'amministrazione finanziaria, mantenendosi strettamente aderente alla parola della legge, e spesso, *absit iniuria verbis*, cavillando, ha finito col non farli ad essi godere, ora rilevando che non erano stati esibiti in termini alcuni documenti, ora sottolineando che mancava la contestualità, richiesta dalla legge, delle dichiarazioni. Di qui una serie non breve di ricorsi, di controversie, di giudizi, iniziati da modesti agricoltori, che non arrivano a comprendere come mai non riescano a godere dei benefici, ad essi pur concessi con legge, solo perché gli uffici statali non hanno ad essi dato in tempo determinati documenti o perché la legge è stata malamente interpretata dai notai incaricati della redazione degli atti.

Fui, perciò, costretto, nei mesi scorsi, a presentare una interrogazione al ministro delle finanze, per conoscere se non ritenesse opportuno intervenire con la sua autorità per impedire che gli ispettori delle tasse e delle imposte indirette, nel rivedere gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi di fondi rustici, previsti dal decreto n. 114, invece di accertare la sostanziale esistenza delle condizioni volute dalla legge per il godimento delle provvidenze dalla stessa concesse, si soffermassero troppo alla lettera, spesso non perfettamente precisa, delle dichiarazioni delle parti, inserite negli atti, e, quindi, frustrassero gli scopi previsti dal legislatore.

Il ministro delle finanze, in data 31 maggio ultimo scorso, mi ha dato questa risposta: « Si informa che l'imprecisa formulazione delle norme di favore » (il ministro delle finanze riconosce, quindi, l'imprecisione della formulazione delle norme di favore in questione) « ha già indotto l'amministrazione finanziaria, allo scopo di facilitare l'applicazione delle medesime, a diramare sulla materia due circolari: la prima, in data 11 maggio 1950, n. 120929, con la quale è stato attenuato il rigore della legge per la concessione dei privilegi, ammettendo, in via interpretativa, la possibilità di dimostrare la sussistenza di alcuni requisiti anche in sede di rimborso. Si è consentito, cioè, che, effettuata la registrazione con l'imposta nor-

male, la insufficiente documentazione iniziale possa essere completata ai fini della restituzione del tributo, esibendo l'attestazione concernente la qualifica, dell'acquirente o enfiteuta, di abituale lavoratore della terra, nonché la determinazione della commissione circa l'idoneità del fondo venduto o concesso in enfiteusi alla formazione della piccola proprietà. La seconda circolare, in data 16 marzo 1951, n. 135537, ha avuto lo scopo di facilitare ulteriormente la definizione delle controversie sorte per la mancata tempestiva dimostrazione degli anzidetti requisiti, ed a tal proposito ha regolato la procedura che le intendenze di finanza devono seguire per provvedere al rimborso delle maggiori imposte percette all'atto della registrazione. Le istruzioni impartite con le succedute circolari, pur contenute nei limiti consentiti da una retta interpretazione conforme all'orientamento giurisprudenziale, hanno avuto indubbiamente piena efficacia a giudicare dalla diminuzione delle controversie verificatesi in tale settore. Da quanto esposto si rileva che l'amministrazione finanziaria non ha mancato di intervenire per il raggiungimento dello scopo prefissosi dal legislatore con il decreto 24 febbraio 1948, n. 114, ed è anche pronta a diramare, se necessario, ulteriori istruzioni, purché vengano precisati — in conformità di quanto è stato promesso — i casi concreti od almeno gli uffici presso i quali si sarebbe verificato quanto denuncia l'onorevole interrogante, e sempreché la risoluzione dei singoli casi non rientri nelle competenze delle apposite commissioni amministrative delle imposte ».

Ma, nonostante tali circolari, nella mia regione siamo purtroppo al punto di prima. Da noi hanno risposto all'appello del Governo numerosi uomini della terra, per natura e per ambiente affezionati a questa, potendosi la lavorazione dei campi ben qualificarsi come una delle maggiori attività della regione molisana. Senonché in un certo momento queste brave persone si sono venute a trovare come in un arido deserto, nel quale inutilmente si sono aggirate con l'allucinazione del miraggio delle provvidenze fiscali decretate dal legislatore, ma spesso ostacolate con futili pretesti dagli uffici del registro. Da questi, a volte, si sono creati cavilli, si è arrivati ad assurde interpretazioni della norma, si è voluto rendere sibillino ciò che con limpidezza cristallina era stato disposto dal legislatore. Spesso è accaduto questo. I notai, per far sì che i coltivatori diretti, che ne avevano diritto, potessero beneficiare

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

della speciale agevolazione, inserirono nell'atto di compravendita la seguente dichiarazione: « L'acquirente dichiara di essere contadino coltivatore diretto, di trovarsi nelle condizioni, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, che l'acquisto è idoneo alla formazione della piccola proprietà contadina, che non ha venduto fondi rustici nel biennio precedente e che dedica attualmente la sua attività manuale alla lavorazione della terra. Chiede, pertanto, che gli vengano concesse le agevolazioni fiscali. Il presente contratto è stipulato ai fini e secondo le norme del citato decreto legislativo e ciò per beneficiare delle agevolazioni fiscali ».

Gli atti di acquisto, al momento della registrazione, beneficiarono delle agevolazioni previste dal decreto legislativo sopra citato, ma in sede di ispezione si è chiesto il supplemento, perché gli atti non conterrebbero la « esplicita contestuale » dichiarazione del requisito di cui all'alea *b*) dell'articolo 1 di tale decreto-legge e non potrebbero, quindi, beneficiare delle relative agevolazioni.

Sembrami evidente la infondatezza del rilievo. L'atto dice testualmente: « L'acquirente dichiara, ecc. ». Non si contesta dall'ufficio che nella specie sussistano le condizioni elencate negli alea *a*), *b*), *c*) e *d*) del decreto legislativo in esame. Si contesta soltanto, come si è detto, che manca la esplicita contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente, relativa al requisito di cui all'alea *b*), dichiarazione prescritta dal penultimo comma di detto articolo 1. Il requisito, di cui all'alea *b*), è il seguente: « ...che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore o dell'enfiteuta, quando questa sia insufficiente all'impiego della manodopera familiare ». Ora, nella fattispecie, la dichiarazione esplicita dell'esistenza del requisito di cui alla alea *b*) è senz'altro contenuta nell'atto in questione.

« Esplicito » significa chiaro ed emergente dal testo e nell'atto si è dichiarato espressamente che l'acquirente trovasi nelle condizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114. Si è, cioè, precisato che le condizioni sussistenti sono proprio quelle elencate nell'articolo 1 del decreto-legge suddetto, il quale per l'espresso richiamo contenuto nell'atto deve ritenersi come integralmente riprodotto nell'atto.

Ma vi è di più. Non solo è nell'atto lo espresso richiamo dell'intero decreto, ma l'acquirente dichiara inoltre « che l'acquisto

è idoneo alla formazione della piccola proprietà contadina ». Vi è, cioè, la riproduzione, non nella forma, ma certamente nella sostanza, proprio dell'alea *b*) dell'articolo 1.

Dichiarare, infatti, che l'acquisto è idoneo per la formazione della piccola proprietà contadina è la stessa cosa che dire che il compratore non è proprietario di altri fondi rustici (dizione, questa, usata dalla legge per contemplare il primo caso dell'alea *b*), poiché si forma una proprietà che non esiste, e non una proprietà che già esiste.

Né occorre usare proprio la formula sacramentale « che l'acquirente non è proprietario di altri fondi rustici », perché non è solo in tale ipotesi che competono le agevolazioni, ma anche nel caso « che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore », dizione questa usata per contemplare il secondo caso dell'alea *b*).

Ne deriva che la dizione usata nella dichiarazione ha voluto attestare nella sostanza il requisito, di cui all'alea *b*). E che ciò si sia voluto espressamente dichiarare, lo si rileva pure dal fatto che, richiedendo la legge la dichiarazione sul requisito di cui all'alea *b*), si dichiara nell'atto espressamente tale requisito, e cioè « che l'acquirente non ha venduto altri fondi rustici nel biennio precedente ».

La legge, d'altra parte, in tanto ha richiesto una dichiarazione esplicita, in quanto ha dato ad essa importanza di prova dei requisiti, di cui agli alea *b*) e *d*). La dichiarazione stessa impegnava il dichiarante che, nel caso di falsa dichiarazione, andava incontro alla decadenza del beneficio e alla soprattassa prevista dall'articolo 9 dello stesso decreto-legge. Donde la necessità che fosse esplicita, in modo da evitare che la parte, in sede di applicazione dell'articolo 9, potesse sostenere di non aver fatto alcuna falsa dichiarazione.

Ma, se tale è la *ratio legis*, è ovvio che, nella specie, il dichiarante indiscutibilmente sarebbe incorso nelle sanzioni, di cui al menzionato articolo 9, nel caso che fosse risultato non sussistere i requisiti di cui all'alea *b*) dell'articolo 1, poiché egli ha nell'atto chiaramente attestato la sussistenza di tale requisito per ben due volte, una prima volta quando ha dichiarato sussistere le condizioni, di cui al detto decreto-legge, ed una seconda quando ha dichiarato che l'acquisto ha luogo per la formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del citato articolo di legge.

Si fa, inoltre, presente che nella nostra provincia, eminentemente agricola, si è operato con grande rigore, in quanto dalla com-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

petente commissione provinciale, costituita presso l'ispettorato agrario, con l'intervento coordinatore dell'intendente di finanza, non venivano rilasciati i certificati prescritti, se la detta commissione non si accertava molto bene dell'esistenza delle condizioni, di cui all'alinea b).

E, nonostante si sia agito con scrupolo, con zelo, con diligenza, nonostante ancora che i procuratori del registro, di fronte a tali prove, abbiano concesso le agevolazioni accordate dal legislatore, qualche ispettore va in cerca di quel famoso pelo nell'uovo, per dir così, per evitare la concessione di tali agevolazioni. Di qui centinaia di avvisi, diramati con la massima velocità, per richiedere a coloro che avevano beneficiato della particolare agevolazione il pagamento della differenza d'imposta di registrazione.

Si è verificato, inoltre, che il medesimo ispettore, che ha fatto dei rilievi oggi, non ne aveva fatto alcuno nella verifica precedente. E così gli atti sottoposti tempo fa alla verifica hanno beneficiato delle agevolazioni e non quelli recentemente ispezionati, pur essendo muniti i due gruppi di atti delle stesse dichiarazioni e delle medesime documentazioni.

Tutto questo davvero non è serio. Se si vuole ridare tranquillità a moltissime persone e fiducia nell'opera del Governo, si rende necessario approvare l'articolo 2-bis da me proposto, nella formulazione contenuta nella relazione, che mi è sembrata esatta. L'articolo 2-bis è così redatto:

« Per gli atti registrati prima della entrata in vigore della presente legge, che abbiano dato o diano luogo a supplemento di tassa di registro per la mancata esibizione in termini dei documenti di cui alle lettere a) e c) dello stesso articolo, è consentita la esibizione dei predetti documenti, insieme con la dichiarazione, autenticata dal notaio, circa la esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

La norma, di cui al precedente comma, non ha efficacia ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 ».

È inutile aggiungere che approvo pienamente gli altri argomenti indicati in proposito nella lucida relazione dal collega Gorini. L'articolo, a mio avviso, non può non essere accolto, specie ove si consideri che il ministro

delle finanze riconobbe, come ho rilevato, rispondendo alla mia interrogazione, « la imprecisa formulazione delle norme di favore in questione ». Se le norme furono imprecisamente formulate, perché non correggerle?

A proposito dell'articolo 3, con cui si stabilisce che tutte le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici — e non solo quelle aventi per oggetto terreni siti nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, nel Lazio e nella Maremma toscana, negli Abruzzi e nel Molise — sono soggette alla imposta normale di registro, ridotta ad un decimo, ed all'imposta fissa ipotecaria, sarà bene parlare anche nel testo dell'articolo, che si sostituisce all'articolo 1 del decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114, del « triennio », di cui è parola nel primo comma, per evitare equivoci, che potrebbero sorgere, parlando nel testo predetto di « periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento », e cioè di un periodo che non coincide con quello della sua efficacia, avendo questa inizio, come si è rilevato, il 20 marzo 1952 e, quindi, in un giorno diverso da quello in cui la legge entrerà in vigore.

Opportunissimo l'articolo 4, introdotto nel disegno di legge dalla Commissione. Esso consentirà agli acquirenti, agli enfiteuti ed agli altri interessati di presentare entro il termine di venti giorni dalla stipulazione dell'atto, in luogo delle relative « attestazioni » e dichiarazioni, un certificato, rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, attestante la pendenza dell'istruttoria. Basterà ciò, perché gli uffici finanziari debbano applicare i benefici fiscali, di cui alla legge, salvo revisione in caso di decisione negativa sulla sussistenza dei requisiti prescritti.

Ma anche qui occorre, perché non sorgano equivoci, che l'articolo 4 subisca alcune correzioni di forma, che giovinno ad eliminarli. Occorre che l'articolo parli non solo di acquirenti, ma anche di enfiteuti e degli altri interessati, ed occorre altresì che precisi che il « certificato » giova a sostituire per il momento le attestazioni dell'Ispettorato o della commissione. Al termine « dichiarazioni », che sono delle parti, occorre, quindi, sostituire il termine « attestazioni », che riguardano, secondo il linguaggio della legge, l'Ispettorato e la commissione.

Un piccolo errore di stampa trovo, infine, nell'articolo 8, che va corretto. Si vuole abrogato l'alinea c), mentre è da abrogare l'alinea e) dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1949, n. 105. Con detta norma (alinea e), ap-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

punto, fu autorizzata la erogazione di 1 miliardo e 700 milioni per le spese occorrenti per le opere di bonificazione e trasformazione fondiaria, intese a porre nella massima efficienza produttiva terreni insufficientemente coltivati appartenenti ad enti pubblici ed a cooperative di contadini dell'Italia meridionale ed insulare.

Ugualmente occorre rettificare gli articoli 11 e 13 del disegno, là dove si parla di atti di acquisto e di rivendita. Occorre parlare non solo di questi, ma anche di atti di concessione in enfiteusi. Non vi è ragione per fermarsi ai primi, dimenticando gli altri.

Grande vantaggio, a mio avviso, i ceti agricoli riceveranno ancora dall'applicazione dell'articolo 9, con cui si provvede a ripristinare per il triennio innanzi indicato l'agevolazione concessa per la durata di un anno dall'articolo 11 del decreto-legge n. 114 del 1948 (tutt'altro che incostituzionale) a favore dei proprietari, i cui fondi rustici saranno soggetti alla disposizione della legge generale di riforma fondiaria, con il che non mi pare che si eludano affatto i propositi di riforma fondiaria, enunciati dal ministro dell'agricoltura, dall'applicazione dell'articolo 11, con cui, estendendosi agli atti posti in essere dalla Cassa il trattamento fiscale previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, finiranno con il ricevere un sensibile alleviamento gli assegnatari di terreni, perché saranno ridotti gli oneri derivanti dal prezzo di acquisto degli stessi, e dall'applicazione dell'articolo 13 riguardante gli atti di quietanza del prezzo o di parte di esso.

Sono certo anche che notevoli vantaggi deriveranno alla nostra agricoltura dallo sviluppo, che mi auguro sempre maggiore, della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita dal decreto-legge 5 marzo 1948, n. 121, cui fecero seguito il decreto legge 5 maggio 1948, n. 1242, e la legge 23 aprile 1949, n. 165, di cui ho parlato in principio di questo mio intervento. Naturalmente occorre potenziarla, per cui sembrami debba essere senz'altro accolto l'articolo 10-bis proposto dai colleghi Franzo, Truzzi, Bonomi e Burato. La Cassa potrà costituire un efficace strumento per la formazione di nuove piccole proprietà contadine e dare, così, un sensibile apporto alla pacificazione sociale, oltre che all'aumento della produttività nazionale.

Occorre operare sempre più e sempre meglio, in modo che non si allontani dalla

terra l'investimento di capitali. Donde la necessità anche di una politica economica, che sia intesa ad incrementare il risparmio ed a favorirne gli investimenti nella terra, ridando alla iniziativa privata la sicurezza degli stessi.

Auspichiamo tutti una saggia legislazione agraria, che senza creare ingiuste sperequazioni o protezionismi ingiustificati, e mantenendosi lontana dagli eccessi, che sono sempre non produttori ai fini sociali ed economici, che si intendono raggiungere, non disgiunga il soddisfacimento delle istanze sociali dall'incremento della produzione, che costituisce il solo mezzo per preservare le conquiste delle prime dal carattere di effimera transitorietà.

Questa legge sembrami il segno chiaro dell'intenzione del Governo di voler dar vita a una legislazione siffatta. Ed è perciò che, anche a nome del mio gruppo, dichiaro di dare ad essa, plaudendo, la più fervida approvazione. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bersani. Ne ha facoltà.

BERSANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo dinanzi ad una delle iniziative sociali che hanno avuto, negli ultimi anni, una particolare efficacia nella vita periferica del paese, in quella vita della società contadina che costituisce tanta parte del tessuto più attivo ed essenziale del nostro popolo. Il provvedimento, così felicemente colaudato dall'esperienza, viene riproposto ai fini di una proroga triennale: una serie di emendamenti, proposti dal Governo, ai quali altri si sono aggiunti proposti dalla Commissione, apportano un notevole miglioramento al suo congegno per cui è lecito attenderci nuovi, positivi risultati.

Invano si è cercato da parte dell'opposizione di minimizzare il valore dei risultati sociali ed economici che abbiamo potuto ottenere attraverso questa legge. L'averne ottenuto, in così breve lasso di tempo, e con modestissimi mezzi finanziari, sia a titolo di contributi, sia a titolo di anticipazioni, sia a titolo di interventi diretti attraverso la Cassa contadina, un risultato così cospicuo come quello della formazione della piccola proprietà contadina su oltre 300 mila ettari e a favore di ben 143 mila famiglie contadine, costituisce un segno altamente positivo, che documenta la bontà intrinseca di questo provvedimento.

Esso non rappresenta tanto una integrazione della riforma fondiaria, quanto l'inserimento di un provvedimento autonomo in quello che è il processo naturale e spontaneo

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

di evoluzione della società contadina in Italia. Per tali suoi caratteri esso è doppiamente valido ai fini di un giudizio di carattere generale, perché si innesta nello sviluppo più vitale di tutto il mondo contadino italiano, che il Governo si sforza in ogni modo di assecondare.

L'onorevole Grifone ha detto poco fa che nell'altro dopoguerra noi abbiamo avuto risultati numerici più ingenti nella formazione della proprietà contadina. Io non credo, pur non avendo in questo momento i dati necessari, che questo sia vero, perché le cifre oggetto delle nostre considerazioni (300 mila ettari, 145 mila famiglie) si riferiscono soltanto a quell'insieme di piccole proprietà contadine direttamente determinate dalla legge. Oltre a ciò, è continuato per le vie normali il naturale processo di formazione di nuove proprietà contadine: anche se non direttamente aiutato dal congegno della legge, esso ha beneficamente risentito degli influssi che i nuovi provvedimenti avevano determinato nel mondo contadino italiano. E io penso che sarà opportuno, al momento giusto, fare il punto di quelli che sono non solo i benefici diretti, ma anche i vasti benefici riflessi che questa legge ha avuto nel determinare il processo di formazione della proprietà contadina nella società agricola italiana.

Il nuovo disegno di legge contiene una serie di provvedimenti che migliorano — come dicevo — il congegno e che allargheranno indubbiamente le possibilità della sua applicazione. Tra essi, vi è l'estensione delle facilitazioni di carattere fiscale, vi sono vari elementi correttivi del congegno iniziale, vi è un miglioramento dei finanziamenti specialmente notevole là dove ci si è preoccupati, con lo stanziamento di 1 miliardo e 700 milioni, di dare concreto aiuto e possibilità di sviluppo alle proprietà contadine che si vanno formando; dati indubbiamente essenziali, perché era evidente che non si poteva lasciare abbandonato a se stesso un processo così ampio e fondamentale, nel periodo di crisi che fa seguito al formarsi delle nuove proprietà, particolarmente nelle zone più arretrate o depresse.

Né io penso che ci dobbiamo preoccupare soverchiamente di quanto ha detto l'onorevole Grifone e cioè del fatto che questo miliardo e 700 milioni verrebbe distolto da determinate destinazioni. La maggior parte di queste piccole proprietà contadine si sono venute formando nell'Italia centro-meridionale, ed è quindi vero che per la massima parte queste provvidenze particolari verranno in-

dirizzate verso la destinazione originariamente prevista per quei fondi.

Vi è tuttavia, a mio avviso, un problema essenziale che rimane aperto, o almeno non adeguatamente risolto: intendo dire del problema dei finanziamenti connessi con l'acquisto delle terre. Non basta dare soltanto dei contributi su dei mutui; bisogna mettere coloro che vogliono acquistare le terre in condizione di poter ottenere i mutui. Si è già provveduto, nel nuovo testo approvato dalla Commissione, ad elevare lo stanziamento dei contributi; se tale proposta sarà accolta dalla Camera, potrà beneficiare dei contributi un volume di circa 6 miliardi di mutui su operazioni di acquisto. L'aumento è quanto mai opportuno: già alcuni mesi prima che fosse decaduta questa legge, i contributi previsti per la formazione della proprietà contadina erano praticamente esauriti.

Dicevo, tuttavia, che il problema più importante è un altro. Vi è, prima ancora, il problema di mettere in condizione i coltivatori diretti, e specialmente i complessi di cooperative formate da braccianti, di ottenere i mutui. Noi abbiamo un istituto particolarmente benemerito, che è il Consorzio nazionale per il credito di miglioramento agrario, il quale dovrebbe in via principale compiere operazioni di miglioramento. Solo in via accessoria esso potrebbe dedicare i mezzi limitati di cui dispone per finanziare acquisti, i quali rientrano in modo del tutto particolare nelle operazioni di miglioramento fondiario; malgrado ciò esso ha largamente appoggiato — più ancora di quello che non consentissero i suoi mezzi e comunque con viva sensibilità delle esigenze sociali della nostra società agricola — il formarsi delle proprietà, sia individuali che associate. La più parte degli istituti di credito fondiario, degli istituti federali e regionali, già da molto tempo non sono in condizioni di concedere mutui né comunque di concedere finanziamenti che, ad altro titolo, giovino ad assecondare le richieste che si accompagnano al maturarsi di così fecondo processo. Valga per tutti il caso dell'Istituto regionale dell'Emilia presso cui giacciono domande di mutui per oltre due miliardi e che da oltre un anno non accetta più domande e non è in condizione di finanziarne alcuna. Lo stesso dicasi per altre regioni: non sono in grado, al momento, di riferire i dati, ma il fenomeno è all'incirca il medesimo.

Si è inteso supplire a questa grave deficienza attraverso un emendamento, approvato dalla Commissione, il quale prevede che

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

lo Stato possa fare anticipazioni fino ad un miliardo di lire agli istituti autorizzati alla erogazione dei mutui fondiari. Se l'Assemblea conforterà del suo voto questa proposta, sarà compiuto un buon passo nel senso indicato.

Ritengo tuttavia che questo non sia sufficiente. La risoluzione del problema dei finanziamenti, se trovata in termini adeguati, consentirebbe un eccezionale sviluppo di tutto il processo, in pieno sviluppo, della formazione spontanea della proprietà contadina. È vero quanto è detto nella relazione, e cioè che per due anni noi abbiamo avuto praticamente un volume assai ridotto di domande di mutui: la maggior parte è stata presentata nell'ultimo periodo di validità della legge. La società contadina si muove lentamente: soltanto dopo aver visto determinate esperienze positive, essa è indotta a muoversi, a credere all'efficacia di un determinato provvedimento. Oggi vi è tutto un promettente sviluppo che dobbiamo incoraggiare, perché grave fatto sarebbe se una linea di sviluppo così essenziale della nostra società agricola non fosse assecondata e fossero altresì deluse le larghe aspettative che si son venute formando.

Io ritengo pertanto che, non potendosi attingere maggiormente ai finanziamenti diretti di natura pubblica (già assai vasta è la mole dei finanziamenti pubblici che continuamente sollecitiamo e che sono richiesti da esigenze inderogabili della vita nazionale) non del tutto fuori luogo possa essere una proposta che già ho avuto occasione di esporre in Commissione e che mi permetto di illustrare nuovamente qui, riservandomi di presentare al riguardo un apposito ordine del giorno. Trattasi della proposta di utilizzare i mezzi stessi dei privati che vendono, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4 della legge che andiamo a prorogare (24 febbraio 1948 n. 114). Questa legge, là dove tratta di enti e di consorzi di bonifica, prevede che essi, vendendo i terreni già di loro proprietà a piccoli coltivatori od a cooperative coltivatrici, possano concedere dei mutui sul prezzo stabilito, mutui che vengono a beneficiare del contributo trentennale del 4,50 per cento e delle agevolazioni fiscali, al pari dei mutui concessi per tramite degli istituti di credito a ciò abilitati.

Io penso che, con opportuna cautela e con determinate garanzie, noi potremmo equiparare il privato venditore all'ente di bonifica, negli stessi termini previsti dal citato articolo 4.

Naturalmente si obietterà, come si è già obiettato in Commissione, che troppo facile è trovare il modo di eludere la legge, che una serie di queste misure fatalmente agevolerebbe il privato venditore, che con questo accresceremmo le forme di speculazione che pur talvolta si sono verificate, come ha detto l'onorevole Grifone.

Ritengo, per altro, che sia possibile, nello strumento legislativo, individuare il congegno che serva a metterci al riparo, per la massima parte, da tali possibili inconvenienti, con misure cautelative analoghe a quelle previste per le vendite effettuate attraverso gli attuali istituti mutuari. Credo infatti che l'esperienza dica a tutti noi che anche per quella via e malgrado tutte le cautele già previste dalla legge, certe speculazioni si sono in realtà potute verificare.

Sono note le principali condizioni oggi poste dalla legge: il riconoscimento della idoneità del terreno da parte degli ispettorati provinciali; il riconoscimento della idoneità del compratore, sia individuo che cooperativa, ai fini della formazione della proprietà contadina, ugualmente accertato dall'apposita commissione presieduta dall'ispettore provinciale; il prezzo equo indicato dall'ispettore compartimentale agrario. Ebbene, tali condizioni sono tutte applicabili all'ipotesi da me prospettata. Se ne potrebbero aggiungere altre: ad esempio, che il piano finanziario dei pagamenti rateali sia determinato dagli ispettorati; che i compratori, sia individuali che associati, debbano accettare come contropartita del contributo statale, un piano di miglioramenti determinato dal Ministero (o dalla Cassa contadina ecc.). Con una serie di provvedimenti di questo genere noi verremmo praticamente ad inquadrare il problema in termini molto vicini a quelli relativi agli acquisti fatti fino ad ora. Si obietterà che nei contratti è sempre facile trovare il modo di inserire delle clausole mascheranti una realtà diversa. Per questo basterebbe tuttavia inserire un'altra norma che stabilisca la nullità *ex lege* di qualsiasi patto in contrario e dia diritto all'acquirente, in qualsiasi momento, di ripetere quello che può aver pagato in più sia in capitale che in interessi, senza limitazione di valore nella prova testimoniale.

Non sarò certo io a ritenere che un siffatto congegno, così sommariamente delineato, sia perfetto; ma ritengo che su queste proposte di massima i colleghi possano portare dei contributi atti a provocare maggiori consensi. Ritengo anche che, attraverso una

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

tale via, si possa far convergere a favore della piccola proprietà contadina non un miliardo, come speriamo di poter ottenere sotto la forma di prefinanziamenti agli istituti di credito abilitati, e nemmeno i due o tre miliardi che costituiscono il massimo traguardo raggiungibile, aggiungendo i mezzi propri degli istituti medesimi, ma assai probabilmente diversi miliardi di lire, atti a moltiplicare l'efficacia concreta della legge. Inoltre, pur rendendomi conto che, malgrado ogni sistema di misure cautelative, potrà sempre restare una zona marginale di rischi, ritengo nuovamente di poter dire che essi non saranno molto dissimili da quelli che corriamo già, con le disposizioni attuali. Non mi soffermerò a considerare partitamente le altre norme innovative; esse giovano a migliorare, e spesso in misura notevole, il congegno che è stato così positivamente collaudato in questi tre anni di vita. Poiché parliamo di mutui e dei relativi finanziamenti, vorrei sottolineare un'esigenza già altrove prospettata: la scala crescente delle quote di ammortamento dei mutui, con un minimo iniziale ed una linea ascendente in relazione al graduale consolidamento della proprietà venutasi nuovamente a formare. È nei primi anni che si concentrano gli oneri maggiori per le nuove piccole proprietà e, di conseguenza, è per questo ciclo che noi dovremmo prevedere alcune agevolazioni, la prima e la più elementare delle quali potrebbe essere proprio quella indicata. Una norma siffatta, se non vado errato, è già applicata in altre nazioni ed è stata utilmente collaudata dall'esperienza.

Sempre in tema di finanziamenti, ritengo che potrebbe essere opportunamente inclusa un'altra norma innovativa, tale da dare alla Cassa contadina il mezzo di assistere in più larga misura le aziende che essa ha fatto nascere. Basterebbe concedere alla Cassa le stesse facoltà di cui fruisce, in base al regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, l'Opera nazionale combattenti. L'Opera può (articolo 2) operare il credito agrario di esercizio a favore delle aziende di cui ha provocato il formarsi, e per l'esercizio del credito fondiario e agrario può contrarre mutui con l'Istituto di emissione, con il Consorzio di credito delle opere pubbliche, con l'I. N. A., con gli istituti previdenziali, ecc.

Concludendo questa prima parte del mio intervento, rinnovo l'invito al Governo ed alla Camera a cercare in ogni modo di allargare il volume dei mezzi finanziari che possono affluire sia nella formazione, che è

l'atto primario, sia nel miglioramento e nella trasformazione dell'azienda contadina.

Dobbiamo ora vedere, nelle sue linee di sviluppo e nei suoi nessi organici, l'intero ciclo del fenomeno.

L'onorevole Grifone si è intrattenuto a lungo, poco fa, sull'articolo 9, affermando che questo articolo rivela in linea di principio una volontà elusiva specifica del Governo e della maggioranza nei confronti degli impegni relativi all'attuazione della riforma fondiaria generale. Io non credo si debbano spendere molte parole per dimostrare l'assoluta infondatezza di un'affermazione di questo genere. Si tratta, come egli stesso ha dovuto poi convenire, di un modestissimo incentivo che — date le proporzioni dei finanziamenti disponibili — potrà riferirsi, al massimo, a nuove proprietà comprensive di 3-4 mila ettari di superficie. Esso fa parte degli altri incentivi che si è cercato di inserire nella legge per sollecitare il processo volontario della formazione autonoma della proprietà contadina. Come tutti gli incentivi, esso, da un punto di vista di principio, può anche offrire il fianco a qualche riserva, ma è evidente che noi lo dobbiamo considerare in rapporto all'efficacia pratica dei risultati che ci ripromettiamo di raggiungere, in relazione alla concreta linea politica su cui tutti, almeno in apparenza, concordiamo, e che vuole sviluppare l'accesso di più vaste masse bracciantili e contadine alla proprietà diretta. In tale senso esso va onestamente inteso ed in tale senso esso è problema che nulla ha a che fare con l'impegno della maggioranza e del Governo di realizzare la riforma fondiaria.

A tal punto, io mi trovo quasi costretto a parlare del modo con cui la Cassa contadina procede alle assegnazioni. Il Governo agisce nell'ambito complessivo di applicazione di questa legge come una forza di stimolo e di aiuto. L'economia privata, entro il quadro di questa politica, è sollecitata a mantenere integra la sua capacità di iniziativa e di sviluppo. Ebbene, anche l'azione della Cassa contadina va inquadrata nello spirito di questa ampia linea politica.

L'opposizione, da una settimana a questa parte, direi quasi ogni giorno, ha trovato modo di attaccare sotto i più diversi profili il modo d'agire della Cassa contadina nelle proprie assegnazioni. Contro la Cassa contadina essa ha soprattutto concentrato i suoi strali, con argomentazioni che dimostrano, come dissi l'altro giorno nella mia succinta dichiarazione di voto sull'ordine del giorno Marabini, che gli oratori che hanno parlato

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

non conoscono in concreto il meccanismo della Cassa contadina. La Cassa non è ordinariamente uno strumento d'azione diretta nelle mani del Governo, per cui essa acquista il terreno per sua decisione e va poi in un primo tempo a cercare il contadino o la cooperativa disposti a subentrare nel compromesso o nell'acquisto. Uno schema di questo genere esiste soltanto nella fantasia degli oratori dell'opposizione che sono intervenuti nella discussione.

In realtà, malgrado la forma degli atti possa fare pensare diversamente, la Cassa ha la funzione di un organo finanziatore di iniziative in atto. Il privato o la cooperativa acquistano per proprio conto e, come potrebbero rivolgersi ad un istituto di credito fondiario o agrario di miglioramento per ottenere il mutuo, così essi, ove lo credano, possono rivolgersi alla Cassa contadina richiedendone l'intervento; allorché il consiglio d'amministrazione della Cassa delibera un proprio intervento, questo si risolve, praticamente, in un finanziamento a condizioni di particolare favore, le quali tuttavia — come hanno rilevato taluni colleghi dell'opposizione — rimangono notevolmente onerose per l'acquirente.

Non vedo quindi come possa reggere l'accusa mossa dall'opposizione ad una politica di faziosa discriminazione politica da parte della Cassa contadina...

MICELI. Questo è uno schema suo. L'ha inventato lei! A Volterra è avvenuto il contrario.

BERSANI. Quanto i suoi colleghi hanno detto ed ella ora ripete, onorevole Miceli, non può essere che il frutto di un voluto travisamento polemico delle cose! E poiché l'opposizione ha preso le mosse da un caso specifico, e cioè da un intervento della Cassa in quel di Medicina, intendo intrattenermi su di esso. L'onorevole Grifone ha detto che noi evitiamo accuratamente i fatti e la documentazione dei fatti; la Camera vorrà scusarmi se, anche per smentire tale affermazione, io dovrò intrattenermi per alquanto tempo a proposito di questo caso di Medicina. Sarà così ancora una volta provato che proprio i fatti, cui codesta parte della Camera si appella, fanno miseramente crollare tutta la montagna di accuse costruita in questi giorni da parte dell'opposizione.

Che cosa è dunque avvenuto a Medicina? A Medicina si era formata, a suo tempo, una cooperativa di braccianti « Acli ». Questa cooperativa, nell'aprile 1950, aveva acquistato, con un compromesso condizionato, della validità di qualche mese, l'azienda di Portonuovo

di proprietà delle Assicurazioni generali; quel compromesso, nella fattispecie, portava proprio la mia firma, in rappresentanza della cooperativa. Entro il termine previsto dal contratto erano possibili due scelte: o chiedere il finanziamento a un istituto ordinario, o rivolgerci alla Cassa depositando il contratto, affinché il consiglio di amministrazione lo esaminasse e dicesse se intendeva o no intervenire. Ed è questo che è stato fatto. Se la Cassa avesse detto: « non intendiamo finanziare questa cooperativa », vi erano altri istituti che avrebbero in altro modo potuto finanziare l'impresa. La Cassa, esaminato il compromesso di compravendita, decise, nella primavera del 1951, il suo intervento favorevole. La consegna dell'azienda alla cooperativa veniva decisa per il novembre, in modo da non interrompere il ciclo ordinario delle lavorazioni. Fu a questo punto, a un anno di distanza dall'acquisto già intervenuto e dopo alquanto tempo che la Cassa aveva già deliberato il finanziamento, che si fece avanti la cooperativa socialcomunista di Medicina.

MICELI. Non è vero.

BIANCO. La vostra cooperativa è stata costituita dopo la presentazione della domanda....

BERSANI. Vi smentirò con le vostre stesse parole: l'onorevole Marabini ha dichiarato che la domanda da parte della vostra cooperativa è stata fatta in data 23 aprile 1951...

BIANCO. La vostra cooperativa è stata costituita un mese dopo.

BERSANI. È assolutamente falso che vi siate mossi prima del 23 aprile, mentre è assolutamente vero quello che ho dichiarato, e cioè che vi era un nostro compromesso di acquisto già un anno prima.

Ora, in data 23 aprile 1951 — come, ripeto, ha riferito lo stesso onorevole Marabini — la cooperativa socialcomunista, con una lettera, si rivolgeva alla Cassa contadina, richiedendo l'azienda già venduta dalle Assicurazioni generali alla cooperativa « Acli » molti mesi prima. Si pretendeva, cioè, con una semplice lettera, di annullare un contratto fatto da altri, e sul quale la Cassa era intervenuta, anche se il congegno apparente può far pensare diversamente, con un intervento essenzialmente finanziario.

Non è vero che questa vostra cooperativa rappresentasse tutti gli schieramenti, come avete detto, tanto che i braccianti socialdemocratici di Medicina fin dall'inizio del 1950 avevano costituito una loro cooperativa braccianti, che aveva dovuto purtroppo sopportare una lunga serie di aggressioni da parte

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

dei vostri cooperatori. Quindi, i socialisti già da un anno avevano preso la loro strada, con la collaborazione di taluni gruppi nostri; ad un certo momento anche i lavoratori cristiani decisero di fare altrettanto. La vostra tesi principale è tuttavia questa: noi eravamo quattromila, voi invece soltanto 160.

Per la verità, si tratta di 300 ed evidentemente si tratta di una situazione in corso di sviluppo: 160 sono i capi-famiglia, perché nelle nostre cooperative solo i capifamiglia sono, in genere, soci. Moltiplicando tali unità per 2-3 ettari, misura assolutamente inferiore alle minime previste per la formazione della piccola proprietà contadina, noi otteniamo risultati assai prossimi o superiori alla estensione coltivabile di circa 700 ettari dell'azienda di Portonuovo.

DI VITTORIO. Facciamo il calcolo per 4 mila!

BERSANI. Lo facciamo subito, onorevole Di Vittorio!

Dicevo, dunque, che la cooperativa «Acli» ha meno terreno di quanto ne occorra per realizzare un piano qualsiasi di trasformazione che risponda ai criteri che la Cassa deve seguire nei suoi interventi.

D'altro canto, voi dite — ed il ragionamento sarebbe assai curioso se non conoscessimo il vostro modo di ragionare —: «Noi siamo 4 mila, voi siete 300; dunque tutte le terre di Medicina dobbiamo averle noi...»

DI VITTORIO. In proporzione, secondo giustizia.

BERSANI. Questo lo dice ora, onorevole Di Vittorio; perché non lo ha detto due anni fa quando venne a Medicina? Voi, dunque, dite: «non avete il diritto di ottenere delle terre, anche se le comperate col vostro denaro, come avviene in definitiva con la stessa Cassa contadina». Infatti, la Cassa contadina non regala niente: la cooperativa deve rimborsare in 30 anni quanto ha avuto.

BIANCO. Anche gli altri devono pagare.

BERSANI. Parleremo anche di questo e delle vostre vere idee. Il vostro ragionamento al riguardo può fare colpo sugli ignari, ma la realtà è ben diversa.

L'onorevole Marabini, l'onorevole Grifone e gli altri che sono intervenuti non hanno detto che questa cooperativa socialcomunista (che poi è cooperativa fino ad un certo punto, perché è un misto tra cooperativa e collettivo, quel collettivo che, ad un certo momento, bisognerà pur ridurre nella disciplina, anche formale, di legge, visto che non si sa a qual tipo di istituto corrisponda)...

BOLDRINI. Ella non sa cosa sia.

BERSANI. Lo so anche troppo bene... La cooperativa e il collettivo hanno dunque in affitto, in conseguenza di originarie situazioni di forza esercitate nel 1945 e nel 1946 sui proprietari, una gran parte delle terre del comune di Medicina, e precisamente: l'azienda Vallona di 1200 ettari, l'azienda Malvezza di 500 ettari, l'azienda Marzara di 350 ettari, l'azienda Colombara di 300 ettari e poi la azienda Bosco, l'azienda Pratorosa, l'azienda Campeggia ed altre. In totale circa 3 mila ettari! Non venite quindi a dire che non avevate niente, che vi è stato portato via tutto. Avevate tutte le terre a Medicina, e tutti coloro che volevano vivere e lavorare dovevano passare sotto il vostro giogo. Dovreste raccontarla completa la storia, non dire soltanto quello che vi fa comodo.

Avevate 3-4 mila braccianti, ma avevate oltre 3 mila ettari.

MICELI. Non 5 ettari a bracciante, come la vostra cooperativa.

BERSANI. I suoi calcoli vanno rifatti...

La Cassa contadina ha regole ben precise: interviene là dove vuole effettuare un piano di trasformazione graduale nel tempo.

MICELI. È vero o non è vero che quei braccianti lavoravano lì e che adesso lavorano in meno?

BERSANI. Anche questo non è vero: si informi meglio, onorevole Miceli.

L'onorevole Marabini non ha detto che la vostra situazione di monopolio terriero si ripete in tutta l'Emilia: non v'è stato qui un grande proprietario che abbia dato in affitto le proprie terre ad altri che ai comunisti o ai loro associati. Quasi tutte le terre dell'Emilia sono affittate ai comunisti, alle loro cooperative, ai loro collettivi. L'onorevole Marabini non ha detto che in Emilia i comunisti hanno di fatto nelle loro mani diecine di migliaia di ettari, con contratti imposti con la forza a proprietari, indotti dagli eventi...

MICELI. Li difende.

BERSANI. Non li difendo affatto, ed ella capisce bene ciò che voglio dire.

L'onorevole Marabini non ha detto che i lavoratori cristiani, come un anno prima i socialdemocratici, se hanno voluto acquistare dignità e forza di uomini liberi, hanno dovuto decidersi a comperare delle terre, già fecondate dal loro lavoro non meno che da quello degli altri braccianti, perché non restava loro altra via. Non solo i vostri braccianti lavorano, ma anche gli altri.

DI VITTORIO. Giusto!

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

BERSANI. L'onorevole Marabini non ha detto che, per far ciò, essi hanno dovuto bagnare abbondantemente del loro sangue tante terre già bagnate dal loro sudore, a causa di faziose intolleranti aggressioni provocate dai comunisti e loro associati, da Pieve di Cento a Molinella, da Ozzano a Medicina, ecc. (*Interruzione del deputato Di Vittorio*). Avete tutte le terre voi in affitto, attraverso i collettivi.

DI VITTORIO. Accetta lei il criterio della distribuzione proporzionale a tutti, senza distinzione?

BERSANI. In tutta la Emilia, lo accetterei subito, se prima potessimo liberare tutti i braccianti dalla paura creata da voi... Tornando a noi, non vi dice nulla, onorevoli colleghi, che questi umili braccianti abbiano preferito correre il rischio della morte, come Ansaloni, Righini, Rebellato ed anche quello Sgarzi Giulio, che qui è stato a sproposito citato dall'onorevole Marabini, o abbiano anche preferito il rischio di debiti paurosi, dell'incomprensione di tanti dinanzi all'ardimento del loro programma di completa emancipazione delle zone più remote della «bassa» emiliana, piuttosto che continuare a vivere nei vostri collettivi o nelle vostre cooperative a collettivo, che li avrebbero resi in eterno poco meno che servi della gleba, senza più speranza di una integrale liberazione?

L'onorevole Marabini ha citato Giulio Sgarzi, i Dall'Oglio e altri grossi proprietari, a suo dire, e tuttavia soci della cooperativa di Medicina: sono i figli più giovani di famiglie numerosissime di contadini. Una di queste ha 18 componenti! La famiglia ha potuto recentemente, con mille stenti, acquistare un podere assolutamente insufficiente alla famiglia. Non è affatto vero che il padre di Giulio Sgarzi abbia 50 ettari, ma solo 50 tornature! Quindi le cifre citate dal collega Marabini non corrispondono assolutamente alla verità.

MICELI. Però sono famiglie proprietarie...

BERSANI. Onorevole Miceli, secondo lei una famiglia di 18 persone può considerarsi sistemata, ad esempio su tre ettari e mezzo?

MICELI. Certamente no.

BERSANI. Ed allora accerti bene i dati prima di fare di queste affermazioni.

MICELI. E quelli che non hanno nulla, come possono vivere?

GORINI, *Relatore*. Questo è un altro discorso.

BERSANI. Sta di fatto che la famiglia del Dall'Oglio ha poco più di 4 ettari.

È tutta gente — quella di Portonuovo e di Medicina che fa parte della cooperativa — che ha partecipato alla redenzione di quelle terre, che ha lo stesso diritto degli altri ad avere un pezzo di terra, della sua terra. Soltanto lo vuole avere a modo proprio, non in un collettivo di asserviti, in un ente che contrasta anche le idee ed i sentimenti, ma con una propria casa, come degli uomini liberi che l'organizzazione associativa integra nella dotazione dei servizi, nell'assistenza tecnico-economica e nello spirito solidaristico e volontario che è alla base della cooperazione.

Onorevoli colleghi dell'estrema, come potete poi affermare tutto ciò che avete detto della Cassa contadina se, a cominciare dall'onorevole Marabini e da lei, onorevole Cremaschi Olindo, vi abbiamo sentito dire in tutti i convegni, nella costituente della terra, nei consigli delle leghe, che «la terra non si compra, ma si acquista con la forza», se avete nei vostri programmi di opporvi ad ogni ripartizione, anche modesta, delle terre? E ciò è tanto vero che ricordo un pubblico comunicato del partito comunista di Bologna in cui si deplorava un dirigente comunista di Molinella che aveva approvato (in qualità di consigliere di amministrazione di quella cooperativa) l'acquisto dell'azienda Durazzo fatto dalla cooperativa stessa a mezzo della legge per la formazione della proprietà contadina. Questo comunicato ufficiale del vostro partito apparve a Bologna, lo ricordo benissimo e ne potrei produrre copia. Questo è lo schema politico del partito comunista, questi sono i vostri principi: la terra non si deve comperare, ma acquistare con la forza. Voi avete sempre condannato l'attività della Cassa contadina. La verità è che voi non volete la proprietà contadina: se aveste delle terre, non le distribuireste, ma le trasformereste solo per aggiogare ancora di più al vostro carro i contadini, cioè tradireste lo spirito e la lettera della legge sulla formazione della proprietà contadina.

È ridicolo quindi, onorevoli colleghi, venire ad accusare qui il ministro dell'agricoltura di voler creare dei monopoli in Emilia, quando purtroppo in quella regione vi è un duro monopolio (il solo) che pesa come una cappa pesantissima su migliaia e migliaia di braccianti della mia terra, ed è il vostro, colleghi dell'opposizione, è quello dei vostri collettivi, delle vostre pseudocooperative, che hanno travolto lo slancio altruistico ed umanitario che fu già dei socialisti, ormai perduti nell'abbraccio dei comunisti.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

Così è ugualmente assurdo venire qui, onorevole Marabini, a descriverci l'Emilia come una terra in cui voi sareste le vittime della celere e dei collocatori di Stato. Infondate sono le vostre accuse, tanto che avete dovuto ricorrere a dati e cifre inesatte...

PRESIDENTE. Onorevole Bersani, non riduca il suo discorso ad una polemica con i precedenti oratori; si occupi della legge in discussione.

BERSANI. Mi scusi, signor Presidente. Mi sono soffermato su questo punto perché i colleghi dell'opposizione in questa settimana hanno perduto almeno quattro ore sull'argomento. Essi hanno detto che noi non abbiamo il coraggio di portare i fatti e le cifre: perciò ho creduto mio dovere, in tutta coscienza, di portare le cifre e i fatti per dimostrare come in realtà stiano le cose. La situazione dell'Emilia è ben diversa da quella che ha illustrato per due ore l'altra sera l'onorevole Marabini. In Emilia voi ancora troppo fate ciò che vi aggrada (*Proteste all'estrema sinistra*), infischianovi della legge. In molte zone avete ancora il monopolio del collocamento. Solo a Ferrara, ad esempio, i collocatori statali (che presumete automaticamente come non appartenenti alla vostra parte) sono soltanto venti di fronte ai 160 coadiutori, tutti notoriamente agganciati alle vostre organizzazioni sindacali.

MICELI. Vuole intaccare anche questa conquista dei lavoratori?

BERSANI. Ma allora come potete venire qui a sostenere che siete schiacciati dal collocamento di Stato, come ha detto l'onorevole Marabini?

Per queste ragioni ritengo che gli attacchi mossi dall'opposizione contro il congegno di assegnazione delle terre attraverso la cassa contadina non abbiano fondamento; ritengo, anzi, che tale congegno vada difeso come uno strumento che asseconda il processo volontario di formazione della piccola proprietà contadina, come uno strumento che può consentire di rompere questa catena di cui sono schiavi migliaia e migliaia di braccianti senza altra via che quella, senza altra organizzazione che quella per vivere e lavorare. Solo attraverso il processo di stimolo di queste energie volontarie, noi potremo facilitare l'avvento di una situazione nuova; le cooperative che si muovono in questo campo, le cooperative delle «Acli», colleghi dell'opposizione, non sono contro alcuno: a modo loro, e noi riteniamo sia il modo giusto e vero, cercano di realizzare quell'ideale che dovrebbe essere comune a tutto il movimento operaio, e cioè quello di

una completa, integrale emancipazione di tutto il movimento contadino. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Alessandro Scotti. Ne ha facoltà.

SCOTTI ALESSANDRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, accennerò brevemente ad alcune idee generali che mi suggeriscono le disposizioni a favore della piccola proprietà contadina. La legge che il Governo sottopone al nostro esame è sostanzialmente la proroga di una legge preesistente, vale a dire la legge 24 febbraio 1948, n. 114, che pur avendo dato dei buoni risultati è stata fonte di amare delusioni per tanti contadini che, dopo aver speso tempo e denaro in progetti, non videro accolte le loro richieste per mancanza di fondi.

Con questa legge onestamente riconosciamo al Governo, e all'onorevole Fanfani in ispecie, la buona volontà di andare incontro agli agricoltori, specie ai piccoli, e di giovare all'agricoltura.

Il partito dei contadini, formato nella massima parte di mezzadri, di piccoli e medi agricoltori, è lieto di constatare come il Governo, sebbene vagamente, senta che l'Italia non risolverà i suoi problemi se non attraverso l'attuazione di una sana, realistica, decisa politica agraria, e si augura che l'antica mentalità professionale, industriale, burocratica, sia gradualmente sostituita da una moderna mentalità rurale che comprenda le vere necessità e le autentiche aspirazioni della gente rurale, che costituisce sì gran parte del popolo italiano.

Questa legge teoricamente mira al benessere del popolo, perché vuole dare al più gran numero di cittadini una proprietà rurale, perché vuole creare quella piccola proprietà che dovrebbe essere la più salda e sicura base della vita familiare, dell'ordine e del benessere nazionale.

La questione della piccola proprietà non è questione puramente etica e giuridica, ma è pure questione economica e sociale, poiché la proprietà ha ragione di essere in quanto costituisce una funzione doppiamente intesa: e cioè, palladio familiare ed indipendenza economica. È quindi base del benessere e baluardo dell'istituto familiare, cellula prima della società, nucleo della nazione; «patria del cuore», come giustamente la definì Giuseppe Mazzini.

La proprietà, inoltre, è in funzione sociale poiché viene a costituire l'ossatura economica della nazione e un complesso di forze che si

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

armonizzano nell'ordine del lavoro e nel progresso.

La proprietà rurale è una forza economica in quanto costituisce un complesso di beni reali ed è la più potente forza produttiva della nazione. Appunto per questo la proprietà rurale non può essere un'astrazione, nè fine a se stessa, ma deve essere considerata una forza operante nel quadro delle attività e delle necessità nazionali. Ed è sotto questo aspetto sociale che io debbo fare alcune osservazioni, onorevoli colleghi.

Non è la piccola e piccolissima proprietà che può assolvere questi compiti e queste funzioni; non è lo sminuzzamento della terra, il frazionamento eccessivo dei poderi, come avviene in certe zone, che può fare della proprietà rurale uno strumento di produzione e una fonte di benessere.

Dove non sono industrie che utilizzino i prodotti della terra ed assorbano in parte la manodopera familiare la piccola proprietà rurale tende ad esaurirsi, intisichisce perché non ha risorse tali che bastino a sostenere la famiglia rurale nella dura lotta della vita.

Noi vorremmo che si tendesse alla costituzione della media proprietà, che si fissasse per legge a un ettaro il « limite minimo indivisibile » e che si attuasse il sistema del « maso chiuso » tirolese, che vieta in caso di successione il frazionamento della proprietà terriera assicurandone il possesso al primogenito od al solo figlio che ha maggiori attitudini rurali. Questo sistema ha dato ottimi risultati, poiché è dimostrato che quando su una proprietà trovano lavoro 8 o 10 persone, il benessere non esula più e la famiglia può modestamente vivere di vita propria.

Questa legge è ottima nell'intenzione, poiché tende a frenare l'esodo dalle campagne, cerca di fissare il contadino alla terra e di consentirgli una vita decorosa e dignitosa, offre al bracciante e al mezzadro intelligente, laborioso, attivo, risparmiatore la possibilità di ascendere e di diventare proprietario. Ed è questo il metodo che io avrei preferito per l'applicazione della legge stralcio.

Questa legge, però, nella sua applicazione pratica è talmente complessa, importa tanta perdita di tempo, e passi, e giri, e spese, che è da temere che essa resti inoperante. I documenti richiesti sono ben 9, e quando si pensi al contadino che vive lontano da ogni comodità, poco istruito, qualche volta poco ben accetto al funzionario che dovrebbe aiutarlo, allora viene seriamente il dubbio se essa possa veramente portare quei benefici che si è proposto il legislatore.

La procedura non va: è la burocrazia che tarpa le ali, le aspirazioni, e taglia la strada a tanta gente di buona volontà.

Io voglio sperare che l'onorevole ministro vorrà compiere l'opera sua benemerita dando precise disposizioni perché la legge sia applicata con logica, buon senso, semplicità e rapidità.

Ed una ultima osservazione, onorevole ministro, vorrei fare. Io desidererei che il Governo adottasse come massima il principio non di « dare », ma di « non prendere », principio che in piccola parte è già previsto dalla presente legge.

Io vorrei che la piccola proprietà fosse sollevata dal peso troppo pesante delle tasse, e che, quando la piccola proprietà rurale passa dal padre al figlio, che pure ha lavorato alla formazione di tale proprietà, che è sempre frutto di lavoro e di risparmio, fosse esonerata dalla tassa di successione; altrimenti si verificherà il fenomeno che, nel giro di 50 anni, con tre passaggi di proprietà, il fisco assorbirà totalmente questa povera e piccola proprietà contadina.

A tale proposito, converrebbe citare l'esempio di quella buona madre che la sera diceva ai suoi figli: « chi non mangia la frutta, avrà due soldi »; tutti i figli, bramosi dei due soldi da mettere nel salvadanaio, rinunziavano alla frutta. Alla mattina la buona madre diceva: « chi vuole il caffè e latte, paghi due soldi »; e i ragazzini, che avevano fame, pagavano i due soldi, mangiavano il caffè e latte e stavano buoni, ... come sempre buoni e sempre poveri restano i piccoli contadini.

La morale di questo aneddoto non vorrei fosse l'interpretazione che il buon ministro delle finanze, onorevole Vanoni, potrebbe dare all'applicazione della presente legge, e cioè che, mentre il ministro dell'agricoltura dà generosamente a pochi, il ministro delle finanze toglie indistintamente a tutti.

A lei, onorevole Fanfani, vorrei poi ancora ricordare che la migliore politica rurale, specie per i piccoli proprietari e per i mezzadri, è la politica dei giusti prezzi dei prodotti agricoli al produttore, politica che salvaguarda il produttore e il consumatore e che meglio di ogni altra provvidenza potrà salvare la piccola e media proprietà rurale e fornire i mezzi necessari al mezzadro per acquistare la proprietà, al piccolissimo proprietario per poterla ingrandire ed arrotondare, dando a questa benemerita categoria di lavoratori rurali la garanzia che con il frutto del proprio lavoro e del proprio sudore potrà vivere tranquilla ed affrontare i gravosi problemi del proprio

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

domani, sempre incerto per la famiglia dell'agricoltore. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cartia. Ne ha facoltà.

CARTIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo del partito socialista democratico manifesto la nostra adesione al disegno di legge in discussione, ma con qualche riserva e con delle proposte di modifica che trovansi già concretate in emendamenti a firma di altri deputati e mia. La nostra adesione ai provvedimenti per la formazione della piccola proprietà contadina attinge soprattutto all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1948, n. 114, terzo comma, in quanto attraverso questa proroga diventa sempre operante la norma in virtù della quale « le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa regolarmente costituita, sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo oggetto del contratto sia che si proponga la divisione fra i soci ». Ed è mirando allo sviluppo della cooperazione, che del resto risponde ad un principio della Costituzione, che noi aderiamo a questa legge e facciamo voto che non si perda di vista tale sviluppo cooperativistico nella formazione della piccola proprietà contadina.

Del resto in ciò mi incoraggia il recente discorso del ministro dell'agricoltura, che ho tanto apprezzato in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura, nel quale discorso il ministro ha messo in rilievo, confutando con cifre e fatti le critiche che generalmente vengono dal cosiddetto tecnicismo di destra, come attraverso la formazione della piccola proprietà contadina non si sia affatto ridotta la produttività, ma anzi si sia moltiplicata. Io trascuro i rilievi sui risultati elettorali espressi in quel discorso, ma constato che sono certamente preziosi questi primi dati sull'incremento produttivo conseguito attraverso la formazione della piccola proprietà contadina realizzata mediante gli enti di riforma agraria.

Ma il ministro vorrà darmi atto che quella piccola proprietà contadina, formata attraverso gli enti di riforma agraria, non è allo stato attuale la piccola proprietà contadina autonoma e che appunto il suo potenziamento e l'incremento produttivo sono in funzione di quei servizi collettivi ai quali per ora provvedono gli enti di riforma. Abbiamo sentito cifre molto apprezzabili, che riguardano i 2 miliardi di forniture di scorte vive e morte; sappiamo che vi sono i parchi trattoristici, sappiamo che vi è la direzione tecnica degli

enti di riforma agraria: quindi tutto un complesso di azioni che influiscono notevolmente, attraverso l'ente pubblico, a determinare l'incremento della produttività e il successo della riforma agraria. Questo non va perduto di vista anche nella formazione della piccola proprietà contadina, inquadrandola in un sistema associativo, potenziatore del successo. Ecco le ragioni preminenti della nostra adesione a questo disegno di legge.

Una prima riserva noi la facciamo sul finanziamento. L'insufficienza dei provvedimenti finanziari non è un motivo per votar contro. Noi voteremo la legge nei limiti dei fondi che sono stati previsti. Si tratta comunque di un passo avanti, e dobbiamo dire che il nostro auspicio di un maggiore finanziamento per il futuro non ci autorizza a dichiararci contrari alla legge. Quindi approviamo la legge, ma dichiariamo che sono insufficienti i finanziamenti, nel rapporto tra il contributo statale negli interessi e i capitali disponibili per i mutui. Da un calcolo fatto approssimativamente noi avremmo una somma di mutui da poter finanziare negli interessi (con l'aggiunta dei 200 milioni previsti dalla presente legge) di circa 6 miliardi annui, che bisogna trovare però nel credito normale. Un miliardo sappiamo già che viene prefinanziato, attraverso gli istituti di credito, dallo Stato, ma gli altri 5 miliardi bisognerà trovarli sul mercato del risparmio e, per quanto si ricorra — come giustamente osservava poc'anzi l'onorevole Bersani — al consorzio per il credito di miglioramento agrario e agli istituti regionali, è difficile che il mercato possa annualmente fronteggiare altri 5 miliardi di mutui per la proprietà contadina.

Occorre che i prefinanziamenti statali siano moltiplicati. In caso contrario questi 5 miliardi non saranno coperti e resteranno non assorbiti i 300 milioni di contributo statale negli interessi: in tal modo la legge risulterebbe inefficace. Io penso e propongo che il ministro, così come ha già sagacemente risolto i problemi relativi alla irrigazione, alla meccanizzazione ed alla edilizia rurale, istituendo un fondo di rotazione, possa studiare anche un altro sistema di fondi di rotazione per il fine specifico della presente legge. Non si tratterebbe poi di un onere grave, dato che il contributo statale deve operare gradualmente per la durata di 30 anni, e il fondo di rotazione basterebbe disporlo di 3 o 4 miliardi annui per una durata più limitata. Ove si consideri questo, ci si renderà conto che questo fondo ha bisogno di stanziamenti tali

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

da essere senz'altro ritenuti sopportabili dal ministro del tesoro.

Altri due punti di dissenso riflettono anzitutto l'articolo 9 del testo della Commissione corrispondente all'articolo 6 del testo ministeriale, cioè a dire la proroga, che, come vedremo, non sarebbe una proroga della disposizione di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1948, n. 114, con la quale si accordava e si accorda un beneficio ai proprietari che vendono, esonerandoli, in sede di riforma agraria, dagli scorpori per una eguale estensione di terra di quella venduta per formazione di piccola proprietà contadina.

Perché questa norma? Io penso se ne possa e se ne debba fare a meno e tutto il mio gruppo pensa alla stessa maniera. Si dice: perché funziona da incentivo alla vendita. Sarebbe dunque questa la *ratio* della disposizione nella relazione ministeriale, *ratio* confermata nella relazione parlamentare dell'onorevole Gorini. Ora, questo incentivo per i proprietari, i quali dovrebbero sentirsi stimolati a vendere, nella prospettiva della futura riforma agraria generale, per beneficiare d'una esenzione dallo scorporo in ragione di una eguale estensione di terra venduta volontariamente, non è stato operante nell'anno, in cui era legislativamente valido. Quando si fece la legge 24 febbraio 1948, n. 114, è da notare — e non va perduto di vista questo rilievo — che lo stesso legislatore, nel decreto legislativo, prevede la durata di due anni per la legge, mentre limitò alla durata di un solo anno l'anzidetto beneficio.

Già quindi fin dal suo sorgere la legge mise questa disposizione in forma del tutto eccezionale e limitata nella durata, entro margini più ristretti di quelli relativi alla efficacia e durata delle altre disposizioni della legge. Tanto che la Commissione agricoltura in sede legislativa ritenne più tardi opportuno non prorogare la norma dell'articolo 11 appunto perché già eccezionalmente introdotta nella legge. In sede di ratifica infatti furono prorogate soltanto le disposizioni concernenti i benefici fiscali e finanziari, ma non la norma relativa all'incentivo dato ai proprietari perché costoro si affrettassero a vendere.

Perché dunque oggi far rivivere questa disposizione che già divenne lettera morta, dopo un anno, nella stessa legge fondamentale e nella successiva proroga? Perché ripristinarla? Perché si ritiene opportuno incoraggiare a vendere con stimoli che vanno oltre i benefici fiscali e finanziari? Ciò è in contraddizione, come ora vedremo, con quanto il

ministro stesso ha detto nella relazione. Io qui dissento dal pensiero dell'onorevole Grifone, il quale ha ritenuto che questa legge si presti a eludere la riforma agraria. Vorrei dire all'onorevole Grifone che, proprio dal fatto che il Governo vuole inserire questa norma come incentivo, è evidente che tale norma trova spiegazione nel proposito di avanzare nella riforma agraria. Diversamente l'incentivo non sarebbe operante: di fronte a proprietari che avessero la certezza che la riforma si fermerà alle zone stralcio, questo incentivo sarebbe semplicemente un fantoccio di paglia, senza alcun aspetto pratico.

Non è per questa ragione, perciò, che dissento dall'articolo 9 del testo della Commissione (6 del testo ministeriale). È invece perché mi riferisco alla stessa relazione ministeriale ove trovo una affermazione iniziale la quale mi dispenserebbe da ogni ulteriore motivazione per spiegare il rifiuto di questo articolo.

« È da notare — si dice nella relazione — che trattasi di movimento volontario ben distinto (sottolineo questo « ben distinto ») dal procedimento, anch'esso ormai avviato, per la redistribuzione obbligatoria della terra attraverso la riforma fondiaria: legge stralcio — legge Sila ».

Bene: se quest'ultimo è un procedimento « ben distinto », perché vogliamo confonderlo poi in questa legge nell'articolazione delle disposizioni particolari? Manteniamolo ben distinto, non confondiamolo, e saremo coerenti con la relazione ministeriale.

Ma v'è di più, onorevole ministro: nella sua relazione, che in tutto il resto condivido, sono posti in rilievo dati molto interessanti che non giustificano più l'incentivo, che fanno crollare la ragione pratica dell'incentivo. Perché è detto: « È da tener presente che la lievitazione delle idee e delle iniziative si manifesta lentamente nei ceti agricoli. Si può infatti affermare che la citata legge del 1948 sulla piccola proprietà contadina ha avuto nei primissimi anni una diffusione e una conoscenza fra le masse rurali assai limitata, ... ». È vero per quanto riguarda le « masse rurali », e si dice una grande verità; ma non è vero che la legge fosse ignorata dai ceti possessori di terra. Questi, quella legge l'hanno minuziosamente letta e approfondita fin dalla sua pubblicazione; e ben la conoscevano, perché hanno seguito passo passo tutta la legislazione agraria fin dalla formulazione della Costituzione! « ... mentre nel momento attuale — continua la relazione — è in atto un fervore d'iniziativa che fa presumere un ulteriore sensi-

DISCUSSIONI. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

bile sviluppo del movimento. Donde l'opportunità di prorogare per almeno altri tre anni le provvidenze ».

Ma, se vi è questo fervore d'iniziativa, ed è appunto in funzione di questo fervore d'iniziativa che proroghiamo la legge, abbiamo proprio bisogno di proporre incentivi per quella classe che rimase sorda a tali sistemi durante tutto l'anno 1948-49 (che fu il solo anno in cui funzionò questo incentivo) e non vendette spontaneamente? Più tardi è il risvegliarsi della classe contadina che sollecita, che compra e che determina, appunto, tanto fervore. Ma il fervore vi è già e non mi rendo conto come vi sia bisogno di un incentivo che avvantaggi la classe dei venditori! Teniamo conto delle cifre della relazione ministeriale, che sono veramente tali da dare una favorevole impressione sui risultati ottenuti dalla legge; se tali cifre hanno un significato, depongono anch'esse contro la introduzione dell'articolo 6 del disegno di legge. Infatti, si dice nella relazione che sono state costituite 143 mila nuove imprese contadine per una estensione di oltre 300 mila ettari.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'esonero eventuale non si riferisce e non si estende a quelle.

CARTIA. Io parlo della formazione della piccola proprietà contadina con la legge che è già estinta e che intendiamo prorogare.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'articolo 6 non riguarda quelle.

CARTIA. Lo so, ma non parlo per ora di una retroattività dell'articolo 6. La conclusione che debbo trarre è un'altra: siamo arrivati a 300 mila ettari e con 143 mila famiglie contadine insediate, e non ha funzionato l'incentivo. Il fervore è nato spontaneo, senza incentivo. E vorrei pregarla, onorevole ministro, di controllare, ove non lo avesse già fatto o non fosse in condizioni di farlo in aula, con quella che è la sua sollecitudine nell'approfondire la conoscenza di questi problemi, quante di queste 143 mila aziende contadine e di questi 300 mila ettari sono stati acquistati dai piccoli proprietari contadini nel primo anno di applicazione della legge, quando funzionava l'incentivo, e quanti nel triennio successivo, quando non era più operante il detto stimolo.

Io so, però, senza poterlo qui documentare, ma sulla scorta di letture e reminiscenze di controlli passati, che nel primo anno questo incentivo fu scarsamente operante, sì che il fervore segnalato nella relazione ministeriale va riferito proprio al triennio in

cui non ha operato l'incentivo. Il che dimostra che l'articolo in esame è superfluo, a meno che non si voglia dare ad esso il significato politico — ed è questo l'aspetto che a noi piacerebbe di questo articolo — di una carezza a destra tanto per dimostrare l'intenzione che nei futuri sviluppi della riforma agraria si vorrà adoperare una mano rivestita di velluto. Ed allora si presenterebbe l'aspetto politico del problema. Ma nello aspetto tecnico della legge, convenitene con cordiale reciproca comprensione, non è per nulla necessario introdurre questo incentivo, a meno che non si voglia fare un piccolo sorriso verso coloro che aspettano la riforma agraria con senso di grande trepidazione ed anche con resistenza politica.

Ora, siccome io escludo che nella legge vi sia dell'altro oltre l'aspetto tecnico — e vedo che nella relazione ministeriale vi è stata la preoccupazione di elaborare la legge ai soli fini dello sviluppo della piccola proprietà contadina — credo che su questo terreno la maggioranza potrebbe essere di accordo con noi nel sopprimere l'articolo 9 della legge in esame (testo della Commissione).

L'altro rilievo riflette la preferenza da accordare ai contadini o alle cooperative che si trovano già insediate nel possesso del fondo. Anche qui debbo fare un esame tecnico della legge al di fuori di ogni ragione politica, che escludo intervenga nel pensiero della maggioranza. Ma appunto perché le ragioni tecniche comportano, anche per coerenza legislativa dell'Assemblea — come starò per dire — la esigenza di prevedere che le terre siano già in possesso di altri contadini, diversi dagli acquirenti, prospettandosi tale ipotesi con una soluzione favorevole verso le cooperative o verso i piccoli coltivatori già insediati nel possesso del fondo, mi preme esporre le ragioni che, per coerenza legislativa, dovrebbero indurre la maggioranza ad accettare un mio emendamento, che è stato presentato come emendamento modificativo di altro emendamento già presentato dagli onorevoli Bianco ed altri deputati, e che è così compilato: « In caso di concorrenza di più domande per l'acquisto di uno stesso terreno, la cassa dovrà preferire, a parità delle condizioni previste dall'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 5 del decreto ministeriale 22 settembre 1948 sul funzionamento della cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, le domande degli acquirenti che si trovino da almeno due anni » (spiegherò perché « da almeno due anni ») « nel possesso del fondo come fittavoli, partecipanti o mez-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

zadri. Costoro, a cura della cassa, saranno tempestivamente informati delle domande degli aspiranti all'acquisto che si trovano nel possesso del fondo. Trattandosi di contadini associati in cooperative, la preferenza può chiedersi dall'ente e non dai singoli soci ».

In proposito abbiamo un primo regolamento di siffatti rapporti nella legge che stiamo prorogando, nella legge 24 febbraio 1948, n. 114, e il caso è regolato dall'articolo 8 di tale legge: « I contratti di affitto esistenti nei fondi acquistati o concessi in enfiteusi cessano di avere vigore con il cessare dell'anno agrario in corso o con la fine dell'anno successivo, se la vendita o la concessione enfiteutica non avvenga almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno agrario. Nessun indennizzo è dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto all'affittuario di essere indennizzato delle migliorie, a norma di legge o di contratto ». Quindi, nel 1948, quando si agiva con decreti legislativi, quando ancora non vigeva la Costituzione, si fissò questo criterio. Più tardi, in adesione alle norme costituzionali diventate operanti, vennero elaborate le leggi di riforma agraria e la legge dei contratti agrari. Che cosa ha deciso questa Assemblea con la legge-stralcio e con la legge dei contratti agrari? L'anzidetto principio è stato abbandonato e si è introdotta una favorevole considerazione per coloro che sono già insediati nel possesso del fondo.

Entra già tale considerazione nella legge-stralcio ed entra nelle norme regolatrici dell'attività degli enti di riforma agraria nel procedere all'assegnazione delle terre ai contadini, in quanto all'articolo 25 della legge-stralcio si è stabilito: « Nell'assegnazione dei terreni espropriati sono di regola preferiti, nel quadro delle disposizioni di assegnazione, i contadini i quali abbiano già in corso per lo stesso terreno contratti miglioratori a lungo termine di data certa anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed abbiano eseguito sostanziali e permanenti miglioramenti del fondo ». Quindi vi è un trattamento di favore nella legge-stralcio per coloro che sono già insediati nella terra, in relazione, sia pure, a particolari condizioni rispondenti, d'altro canto, alle complesse e più pressanti esigenze alle quali la legge deve provvedere in funzione della distribuzione obbligatoria della terra e dell'espropriazione delle terre stesse. Nella legge in esame resta invece operante la norma del febbraio 1948, precedente alla entrata in funzione della Costituzione e alla soluzione adottata dal Parlamento nelle leggi agrarie.

Che cosa ha votato, poi, la Camera nella legge sui contratti agrari, tuttora all'esame del Senato? Ha votato questa norma: « Sino all'attuazione della riforma fondiaria (articolo 5) in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi del fondo concesso a mezzadria, colonia, compartecipazione o in affitto a coltivatori diretti, il mezzadro, il colono o l'affittuario è preferito a parità di condizioni. Il mezzadro, colono, compartecipante o affittuario coltivatore diretto non potrà esercitare il diritto di prelazione se non siano decorsi almeno due anni dall'inizio del contratto ».

Quindi vi è una preferenza per coloro che da almeno due anni sono già nel possesso del fondo, in termini di prelazione.

Ora, quale è il dibattito che per la legge in esame si è impostato in sede di Commissione e che torna alla Camera? Sono stati presentati due emendamenti, uno del partito comunista e uno dal nostro partito, al quale i comunisti hanno aderito in via subordinata. Io penso che si potrebbe trovare anche una via di conciliazione che risolva il problema tenendo conto delle preoccupazioni che può suscitare l'applicazione pratica di questa norma, preoccupazioni di natura esecutiva. È certo che, se la legge sui contratti agrari fosse già stata votata dal Senato, non avremmo bisogno di porre il problema. Il problema sarebbe risolto secondo la tesi della prelazione sostenuta nell'emendamento del partito comunista. Ma la legge è in sospenso al Senato e sappiamo che questo punto costituisce motivo di dissenso nell'altro ramo del Parlamento. Non sappiamo cosa deciderà in proposito il Senato, ma la nostra Assemblea ha già deciso con la vostra piena adesione, onorevoli colleghi della maggioranza, per la prelazione. Ora qui vi è un motivo di coerenza legislativa che ci lega. Abbiamo fissato già un principio in una legge che per noi è vincolante come volontà di questa Camera, diretta a tener presente la condizione dei contadini già nel possesso precario della terra.

Ma l'opportunità politica, il senso di equilibrio, il bisogno di venire a una soluzione pratica al di sopra della polemica politica, impongono di trovare una soluzione che superi l'imbarazzo derivante dalla pendenza della norma davanti al Senato e dell'affermazione legislativa della norma da parte della Camera dei deputati.

Troviamo una via di mezzo: questa io propongo col mio emendamento, che può risolvere l'esigenza di tener conto dei contadini coltivatori che si trovano in possesso del

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1952

fondo, e di tenerne conto senza introdurre il diritto di prelazione, che più tardi, se sarà votato dal Senato, diventerà operante e assorbente rispetto al mio emendamento, che è molto più moderato dal punto di vista della realizzazione di una preferenza.

Perché, col mio emendamento, resta sempre il ministro ad essere l'ultimo giudice; resta sempre lei, onorevole ministro, in qualità di presidente della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ad essere il giudice supremo che vaglia e decide. Vi saranno dei ricorsi al Consiglio di Stato, non dico di no; ma non ci può preoccupare quanto è connesso ad una garanzia costituzionale del cittadino contro ogni provvedimento del potere esecutivo. È certo che ella sarà, in definitiva, il giudice di quella parità di condizioni alla quale viene subordinata una preferenza aderente ad una esigenza di giustizia, introdotta già nella legislazione, e che afferma un principio scaturito vivo da questa Assemblea attraverso dibattiti e ripetute manifestazioni di volontà legislativa.

Proprio oggi dovremmo recedere da tale principio, compromettendo per giunta una legge votata già dalla Camera e che si discuterà davanti al Senato, e quindi agevolando contrasti e dissensi nell'esame delle norme che al Senato trovano resistenze in una corrente negativa? Restiamo fermi nel principio generale, anche senza concretarlo in un diritto di prelazione: nel mio emendamento io subordino la parità di condizioni all'apprezzamento dell'onorevole ministro, che sarà in condizione di essere sempre il giudice e l'arbitro, ma l'arbitro giusto, nella soluzione di delicati problemi che la realtà pratica può presentare sulla sorte di contadini e cooperative in possesso della terra.

Infatti ho introdotto, aggiungendo al testo che avevo presentato in Commissione, anche: « a parità delle condizioni previste dall'articolo 3 della presente legge e dall'articolo 5 del decreto ministeriale 22 settembre 1948 sul funzionamento della Cassa per la piccola proprietà contadina ».

Per intenderci, non affidandoci del tutto alla memoria, richiamo le condizioni previste nel suddetto decreto ministeriale e dimostro di andare incontro a criteri già fissati dal

ministro richiamandomi all'articolo 5 del detto decreto ministeriale (capoverso): « Le lottizzazioni e le rivendite dei fondi acquistati saranno effettuate tenendo conto della natura dei fondi, delle loro caratteristiche colturali e capacità produttive, nonché delle possibilità di impiego delle unità lavorative costituenti il nucleo familiare dell'acquirente o della capacità di lavoro delle cooperative di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 ».

Come si vede, vi è tutto un complesso di condizioni che sono, oltre quelle previste dall'articolo 3, anche quelle previste dalle norme sull'organizzazione e il funzionamento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, norme che danno al Ministero equi criteri per apprezzare se una preferenza può essere accordata o no. Se una cooperativa insediata presenta possibilità di assorbimento di lavoro inferiori ad un'altra richiedente l'acquisto della terra, non funzionerà la preferenza e il ministro la escluderà dalla preferenza stessa. Però, onorevoli colleghi della maggioranza, non rinneghiamo il principio generale.

Abbiamo fatto insieme passi avanti che sono veramente l'inizio di un rinnovamento sociale nell'esperimento gradualmente e democraticamente intrapreso. Non negateci la vostra collaborazione con l'avversare un emendamento che risponde a un principio di alta giustizia sociale e che già abbiamo insieme affermato in altri precedenti legislativi.

È con questo augurio, di trovare la piena collaborazione di tutti, senza recedere da quelli che sono principi già affermati, che io concludo questo mio intervento, confermando l'adesione del mio gruppo al disegno di legge e invitando gli onorevoli colleghi a venire incontro alle nostre fondate e giuste richieste. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,40.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI